



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



***CHECKLIST* DEI NUOVI ADEMPIMENTI PER I GIUDICI
E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, INTRODOTTI
DAL D.LGS. N. 150/2022 IN MATERIA DI PROCESSO PENALE
TEMATICO, NOTIFICAZIONI, GIUDIZIO *IN ABSENTIA*,
PARTECIPAZIONE A DISTANZA E DIRITTO ALL’OBLIO**



SOMMARIO

Parte prima - Il processo penale telematico. genesi dell'atto, deposito, termini e formazione del fascicolo informatico

1. Introduzione
2. La genesi dell'atto
3. La data e la sottoscrizione dell'atto
4. Il deposito telematico
5. I termini e il malfunzionamento dei sistemi informatici
6. Il fascicolo informatico
7. Le incombenze derivanti dalle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia con riferimento ai magistrati in servizio presso il tribunale ed al personale di cancelleria
 - 7.1. Le attività da svolgere per procedere alla formazione degli atti del procedimento
 - 7.2. Le attività correlate al deposito degli atti del procedimento
 - 7.3. Le attività correlate al deposito degli atti del procedimento

Parte seconda - Notificazioni: nuove disposizioni e modifiche introdotte dalla “riforma Cartabia” (d. lgs. n. 150/2022)

1. Disciplina in materia di notificazioni: modifiche al codice di procedura penale.
 - 1.1. Organi, forme, modalità delle notificazioni: artt. 148 c.p.p., artt. 63-*bis*, 64 disp. att. c.p.p.
 - 1.1.1. Notificazioni urgenti: artt. 149 c.p.p., 55 disp. att. c.p.p.
 - 1.1.2. Notificazioni richieste dalle parti private: artt. 152 c.p.p., 56-*bis* disp. att. c.p.p.
 - 1.1.3. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero: artt. 153 c.p.p.
 - 1.1.4. Notificazioni al querelante, alla persona offesa, alla parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria: artt. 153-*bis*, 154, 155 c.p.p.
 - 1.2. Dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni: artt. 161, 162, 163, 164 c.p.p., art. 28 disp. att. c.p.p.
 - 1.3. Prima notificazione e successive.
 - 1.3.1. Notificazioni all'imputato detenuto: art. 156 c.p.p.
 - 1.3.2. Notificazioni all'imputato non detenuto: artt. 157, 157-*bis*, 157-*ter* c.p.p.
 - 1.3.3. Notificazioni all'imputato irreperibile: artt. 159, 160 c.p.p.
 - 1.3.4. Notificazioni al latitante o evaso, notificazioni ad altri soggetti, notificazioni all'imputato all'estero: artt. 165, 167, 169 c.p.p.
 - 1.4. Altre norme in materia di notificazioni: artt. 168, 170 c.p.p.
 - 1.5. Nullità delle notificazioni: art. 171 c.p.p.
2. Disciplina in materia di notificazioni: modifiche al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Check-list operativa: nuovi e/o diversi adempimenti in materia di notificazioni.
 - 3.1. Organi, forme, modalità delle notificazioni: tabelle A, B, C, D, E.
 - 3.2. Tabella F: dichiarazione, elezione, determinazione di domicilio per le notificazioni.
 - 3.3. Prima notificazione e successive: tabelle G, H, I, L, M, N.

Parte terza - Processo in assenza: nuove disposizioni e modifiche introdotte dalla “riforma Cartabia” (d. lgs. n. 150/2022)

1. L'assenza della persona dell'imputato all'udienza preliminare o alla prima udienza nei riti che non prevedono l'udienza preliminare.



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



- 1.1. Assenza dell'imputato a qualunque udienza dovuta ad un impedimento legittimo.
- 1.2. Presupposti dell'ordinanza di doversi procedere in assenza dell'imputato.
 - 1.2.1. La presenza sopravvenuta dell'imputato nel corso del processo: revoca dell'ordinanza.
- 1.3. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
2. Le attività successive alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
 - 2.1. Gli atti urgenti a seguito di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
 - 2.2. Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
3. Check-list: mappa del procedimento in assenza.

Parte quarta - La partecipazione a distanza ad atti o udienze

1. Introduzione
2. La nuova disciplina generale
3. Le modifiche alla disciplina previgente
4. Le nuove ipotesi di partecipazione a distanza ad atti
5. Le nuove ipotesi di partecipazione a distanza a udienze
6. *Check-list* degli adempimenti per giudice e ausiliario

Parte quinta - Il diritto all'oblio

1. Introduzione
2. Esame della disciplina
 - 2.1. I presupposti applicativi
 - 2.2. La richiesta volta a precludere l'indicizzazione e l'annotazione preventiva (comma 2)
 - 2.3. La richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione e l'annotazione successiva (comma 3)
3. *Check-list* degli adempimenti



PARTE PRIMA IL PROCESSO PENALE TELEMATICO GENESI DELL'ATTO, DEPOSITO, TERMINI E FORMAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO

1. Introduzione

Il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale nella prospettiva di realizzare il processo penale telematico, anche sulla base degli spunti della legislazione d'emergenza in epoca pandemica.

Le previsioni che vengono maggiormente in rilievo sono contenute nel Libro II del codice, dedicato agli atti, ed è con queste ultime e con la molteplicità degli incombenti che dalle stesse discenderanno che gli operatori saranno a vario titolo chiamati a confrontarsi, specie in seguito all'adozione, da parte del Ministero, dei regolamenti deputati a definire le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione, appunto, degli atti del procedimento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 87 del citato decreto.

2. La genesi dell'atto

L'art. 110 c.p.p., come risultante dalle modifiche apportate dalla riforma e rubricato "Forma degli atti", così recita:

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici".

La norma in esame individua la forma digitale quale principale modalità di formazione di ogni atto del procedimento penale, ivi compresi i provvedimenti del giudice disciplinati dall'art. 125 c.p.p., facendo espresso richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

A fronte di siffatto quadro, in linea generale, sarà **precipuo onere di tutti gli attori del procedimento provvedere rispettivamente alla redazione di denunce, memorie, istanze, decreti, ordinanze, sentenze e verbali, in virtù altresì di quanto previsto dai novellati artt. 134 e 483 c.p.p., in forma di documento informatico, all'uopo rispettando le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, co. 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010 n. 24), da leggersi in uno alle specifiche tecniche licenziate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA).**



Nello specifico, fatte salve le eccezioni del caso, nonché l'eventuale adozione di ulteriori e diverse regole tecniche da parte del Ministero, in ossequio a quanto previsto dall'art. 87 d.lgs. n. 150/2022, **l'atto del processo in forma di documento informatico, dovrà verosimilmente rispettare i seguenti requisiti:**

- a) essere in formato PDF;**
- b) risultare privo di elementi attivi;**
- c) essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo quindi ammessa, in linea di principio, la scansione di immagini.**

Con particolare riferimento al verbale, che costituisce la modalità di documentazione degli atti del procedimento, si osserva inoltre che, stando a quanto previsto dall'art. 134 c.p.p., il personale di cancelleria e/o di segreteria **potrà procedere alla relativa stesura in forma integrale o riassuntiva, con la stenografia o con altro strumento idoneo allo scopo, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale, nel rispetto, ad ogni modo, delle disposizioni di cui all'art. 110 c.p.p., sopra riportate.**

L'art. 110 c.p.p. prevede poi una deroga alla regola generale dettata dal primo co. per tutti quegli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere formati quali documenti informatici. A tal proposito la Relazione illustrativa fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad una memoria redatta dall'imputato in stato di detenzione, a situazioni contingenti ovvero impedimenti tecnici, diversi dal vero e proprio malfunzionamento contemplato dall'art. 175-bis c.p.p., che rendano pertanto impossibile la creazione dell'atto nativo digitale.

In tali ipotesi, in ogni caso, l'ufficio che ha formato o ricevuto eventuali atti in analogico, dovrà prontamente procedere alla loro conversione in documento informatico, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di siffatta tipologia di documenti.

Tale essendo il contenuto dell'articolo in commento, **si imporrà dunque al personale addetto all'ufficio in questione il dovere di uniformarsi, in particolare, alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito CAD) e, segnatamente, all'art. 22 co. 1-bis secondo cui *“la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia”.***

Un'ulteriore eccezione alla regola “aurea” concernente la redazione in forma di documento informatico degli atti del procedimento, la si ritrova nella previsione di cui all'art. 125 co. 5 c.p.p., relativa ai provvedimenti adottati dal giudice, in base alla quale *“nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3”.*

Il verbale disciplinato dalla disposizione in questione – posta a presidio della trasparenza delle deliberazioni e della documentazione dell'opinione del dissenziente anche in relazione a possibili episodi correlati alla responsabilità professionale –, dovrà quindi essere redatto dal meno



anziano dei componenti togati del collegio, per l'appunto all'esito dei procedimenti di competenza di quest'ultimo, in forma di documento analogico ed essere conservato con le prescritte modalità, senza quindi l'obbligo di procedere alla pronta conversione in documento informatico ed al successivo deposito nel fascicolo processuale, di cui si dirà *infra*.

L'art. 110 c.p.p., inoltre, tra i requisiti imprescindibili per la redazione e conservazione dei documenti informatici, individua quelli idonei ad assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

Tale impostazione rimanda ancora una volta alle previsioni contenute nel **CAD, nonché alle Linee Guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito Linee Guida AgID).**

Con particolare riferimento all'**integrità**, le disposizioni ivi contenute statuiscono che la stessa, nel caso di documenti creati tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati, è garantita da una o più delle seguenti operazioni: **a) apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; b) memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza; c) trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; d) versamento ad un sistema di conservazione.**

Qualora si tratti, invece, di documenti informatici formati mediante acquisizione per via telematica o su supporto informatico, tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico o della copia informatica di un documento analogico, secondo le predette disposizioni, l'integrità è assicurata mediante: **a) apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; b) memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza; c) versamento ad un sistema di conservazione.**

Laddove, infine, i documenti informatici siano formati tramite memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente, ovvero mediante generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica, sempre alla luce della normativa in esame, l'integrità è garantita da uno o più dei seguenti procedimenti: **a) apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; b) registrazione nei log di sistema dell'esito dell'operazione di formazione del documento informatico, compresa l'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema; c) produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.**

La medesima normativa inoltre impone agli uffici di provvedere **alla registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale di cui al par. 3.5. delle Linee guida AgID.**

Quanto alla **disponibilità ed alla riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico**, queste ultime, stando a quanto previsto dalle richiamate Linee guida, devono essere

garantite attraverso l'adozione di specifiche politiche e procedure predeterminate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di accesso e protezione dei dati personali.

Per ciò che concerne invece le modalità di conservazione della tipologia di documenti di cui trattasi, in relazione, nello specifico agli incombenti facenti capo agli uffici, viene in rilievo quanto disposto dagli artt. 34 co. 1-bis e 44 co. 1-ter e 1-quater del CAD, secondo cui *“le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione”*.

“Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis”.

Ulteriori puntualizzazioni in materia sono contenute nelle **Linee guida AgID segnatamente al capitolo n. 4**, dedicato per l'appunto alla “Conservazione”.

Nello specifico, ivi vengono fornite indicazioni in ordine alla struttura, alla modalità di funzionamento del sistema di conservazione ed ai requisiti del relativo processo, definiti i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti, nonché delineate le funzioni della figura del **Responsabile della conservazione**.

Con riguardo infine all'interoperabilità, non si può che volgere lo sguardo, sempre con riguardo agli oneri gravanti sugli uffici, alle **Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, adottate in attuazione dell'art. 73 co. 3-ter lett. b CAD** – finalizzate ad individuare le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, si da permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell'Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati –, alle **Linee guida concernenti le tecnologie e gli standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici** – che individuano le soluzioni tecniche idonee a garantire l'autenticazione dei soggetti coinvolti e la protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati nelle interazioni tra sistemi informatici della pubblica amministrazione e di questi con i sistemi informatici di soggetti privati per il tramite di API (Application Programming Interface) – ed alle successive determinazioni adottate dalla AgID; segnatamente: **Determinazione n. 341 del 14 dicembre 2022¹** e **Determinazione n. 128 del 23 maggio 2023²**.

¹ Con tale atto sono state aggiornate le Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici recependo l'avviso AgID nr. 18 del 15 aprile 2022, con la quale sono state date le

Questo dunque il compendio delle ulteriori fonti normative e disposizioni richiamate dal codice di rito, così come novellato dalla Riforma, con le quali – ferma restando la possibilità di diverse indicazioni da parte dei già menzionati regolamenti da adottarsi ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 – sarà verosimilmente necessario raffrontarsi, al fine di approntare l’armamentario informatico strumentale al soddisfacimento dei presupposti di legittimazione nel processo penale del nuovo modello di atto nativo digitale.

3. La data e la sottoscrizione dell’atto

L’articolo 111 c.p.p., così come interpolato dal d.lgs. n. 150/2022, recita: “1. *Quando la legge richiede la data di un atto informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.* 2. *Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.* 2-bis. *L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.* 2-ter. *La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.* 2-quater. *Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo”.*

Alla luce delle modifiche introdotte dal citato decreto, aventi ad oggetto, nello specifico, l’aggiunta dei co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, si imporrà ai difensori, ai magistrati ed al personale di cancelleria e/o di segreteria, che con gli stessi collabora, l’onere di procedere alla **sottoscrizione degli atti dagli stessi creati in forma di documento informatico con firma elettronica digitale o altra firma elettronica qualificata.**

Anche in tal caso viene fatto espresso riferimento alla normativa (anche regolamentare) concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione degli atti e dei documenti informatici; circostanza quest’ultima che, salvo diverse indicazioni, parimenti comporterà la necessità per gli operatori di **guardare ed uniformarsi alle disposizioni di cui al CAD, al DM 44/2011 nonché alle specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA.**

A tal proposito, di indubbia rilevanza parrebbe rivelarsi anzitutto l’art. 24 CAD, rubricato “**Firma digitale**”, in base al quale: “**La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.** 2. **L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.** 3. **Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.** 4. **Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.**

raccomandazioni in merito agli elementi da prevedersi nei certificati qualificati di sigillo elettronico e di autenticazione di siti Web.

² Con tale atto è stato aggiornato il Documento operativo - Pattern di sicurezza delle Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Capitolo 6 - Pattern e profili di interoperabilità delle stesse Linee Guida



Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma. 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali”.

Per quel che riguarda gli uffici, particolare importanza sembra assumere poi l'**art. 34 CAD co. 1**, in base al quale: *“Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29³; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché categorie di terzi, pubblici o privati; b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici”.*

Si veda altresì l'**art. 12 delle specifiche tecniche DGSIA**, il quale, facendo **esplicito richiamo all'art. 11 del DM 44/2011**, chiarisce che **la struttura del documento firmato è in PAdES-BES o PAdES Part 3 o CADES-BES** e che la modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele.

La norma inoltre prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento, precisando che l'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e che nel caso del formato CADES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m.

Tale meccanismo è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.

³ I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. 2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 4. La domanda di qualificazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

L'articolo in esame statuisce infine che **le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'art 4, co. 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.**

Una disciplina specifica è prevista **per le ipotesi di ricezione di un atto orale. In tal caso, stando a quanto previsto dall'art. 111 c.p.p., nella sua attuale formulazione, si dovrà procedere alla trascrizione dello stesso in forma di documento informatico, alla relativa sottoscrizione con le modalità anzidette ed all'attestazione, da parte dell'autorità procedente, che appunto sottoscrive, dell'identità della persona che ha reso l'atto in questione.**

In ultima analisi si osserva che in presenza di **documenti redatti in forma analogica** – nelle circostanze ove ciò è consentito – per i quali è richiesta la sottoscrizione, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma, **sarà sufficiente la scrittura di propria mano di chi deve firmare. Ove costui non sia in grado di scrivere, si imporrà al pubblico ufficiale che riceve l'atto il dovere di accertare l'identità della persona e di attestare nell'atto medesimo che quest'ultima è impossibilitata a procedere alla firma.**

4. Il deposito telematico

Il d.lgs. n. 150/2022, oltre ad operare le modifiche alle quali si è fatto cenno poc'anzi, ha altresì provveduto all'introduzione di due nuove norme nel Libro II del codice di rito, ossia l'art. 111-bis e l'art. 111 ter, rispettivamente dedicate al **deposito telematico degli atti** e alla **formazione del fascicolo informatico.**

L'art. 111 ter, nello specifico, così recita: *“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.*

In virtù delle disposizioni sopra riportate, dunque, **gli atti del procedimento, redatti e sottoscritti con le modalità analizzate nei paragrafi che precedono, salve le eccezioni previste dalla legge, dovranno dunque essere depositati telematicamente.**

Ancora una volta si fa espresso richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici; a meno che, dunque, come già accennato, il Ministero non fornisca ulteriori e diverse indicazioni, il richiamo in questione comporterà nuovamente la necessità di guardare al DM n. 44/2011 ed alle specifiche elaborate dalla DGSIA, onde avere un più chiaro quadro della disciplina.

Particolare rilievo, a tal proposito, dovrebbe assumere l'art. 15 del predetto DM, contenente indicazioni in ordine ai depositi telematici di competenza degli uffici.

Nello specifico, secondo la norma in questione, *“1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. 2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. 3. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria*



firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.

Le specifiche DGSIA puntualizzano poi, all'art. 16, che i *soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario*, precisando altresì che, ai fini del deposito, **l'atto deve essere inserito nella medesima busta telematica di cui all'articolo 14⁴ e trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP).**

Un diverso scenario invece pare ad oggi delinearci per quel che riguarda i depositi effettuati dai soggetti abilitati esterni agli uffici giudiziari, ossia i difensori e le parti private.

Infatti, alla luce di quanto recentemente statuito dai **Decreti del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2023** e del **18 luglio 2023**, i difensori, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai co. 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022, dovranno procedere al deposito degli atti specificamente individuati all'art. 1 del primo dei due provvedimenti esclusivamente mediante **l'utilizzo del Portale Deposito Atti Penali**. Ciò implicherà, pertanto, che il personale di cancelleria e/o di segreteria sarà tenuto a rifiutare il deposito di uno degli atti suddetti effettuato in cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata.

Tuttavia, fino ad allora – ossia fino all'adozione dei regolamenti sopra menzionati – come chiarito dalla nota del Ministero del 25 luglio 2023, il Portale Deposito Atti Penali dovrà essere utilizzato obbligatoriamente solo per il deposito degli atti di cui all'art. 87, co. 6-*bis*, d.lgs. n. 150/2022⁵, mentre gli atti non inclusi nella relativa elencazione potranno alternativamente essere depositati: a) mediante il Portale Deposito Atti Penali; b) mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata; c) in cartaceo.

Quanto alle parti private, queste ultime, come statuito dall'art. 111 bis, potranno provvedere al deposito degli atti dalle medesime compiuti personalmente con modalità non telematiche, fermo restando, ovviamente, l'onere del personale addetto all'ufficio che materialmente riceve l'atto di provvedere alla conversione in documento informatico di eventuali atti formati in analogico, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 110-*bis*, co. 4, c.p.p. e 14 DM. 42/2011.

L'art. 111-*bis* c.p.p., infine, in linea con quanto statuito dall'art. 110 co. 3 c.p.p., precisa che la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico non trova applicazione per quegli atti e quei documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. Sul punto la Relazione illustrativa fa riferimento ad eventuali documenti

⁴ Trattasi di un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta: a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b). b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5. c) <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. d) AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di *file* di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.

⁵ Trattasi in particolare delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.

preformati rispetto al processo penale, come una scrittura privata o un testamento olografo, di cui si contesti l'autenticità, ovvero a documenti, quali planimetrie, estratti di mappe, fotografie aeree o satellitari la cui precisione e nitidezza potrebbero essere inficiate nella fase di conversione in documento informatico e nel corso del successivo deposito telematico, con un conseguente pregiudizio per il rispettivo valore dimostrativo in sede processuale.

Per tale tipologia di atti e documenti, dunque, continueranno a trovare applicazione le modalità di deposito utilizzate antecedentemente alla riforma.

La regola del deposito telematico vale anche per la presentazione delle impugnazioni, da trasmettere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582 co. 1 c.p.p.). Alle parti private è comunque riservata la facoltà di scegliere se provvedere al deposito per via telematica oppure analogica nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto appone sull'atto l'indicazione del giorno in cui lo riceve e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesta, l'attestazione della ricezione (art. 582, co. 1-*bis*, c.p.p.).

5. I termini e il malfunzionamento dei sistemi informatici

La transizione dall'analogico al digitale di cui si è fatto fautore il d.lgs. n. 150/2022 ha fatto sorgere la necessità di adeguare la disciplina in materia di termini procedurali alla possibilità di procedere al deposito degli atti per via telematica.

Così, mentre il termine per il compimento di atti in modalità analogica continua a considerarsi scaduto quando, secondo i regolamenti interni, l'ufficio viene chiuso al pubblico (art. 172, co. 6, c.p.p.), quello per il compimento di atti in modalità telematica deve ritenersi rispettato se l'accettazione dell'atto da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (art. 172, co. 6-*bis*, c.p.p.).

Se il deposito telematico è effettuato fuori dall'orario d'ufficio stabilito dal regolamento interno, i termini decorrenti dal deposito stesso si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio (art. 172, co. 6-*ter*, c.p.p.).

Alla tematica dei termini si lega, poi, quella relativa al malfunzionamento dei sistemi informatici, che può essere di due tipologie:

a) quello c.d. "certificato", concernente i casi di disfunzione generalizzata dei domini ministeriali (art. 175-*bis*, co. 1, c.p.p.). Esso è certificato dal direttore della DGSIA, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

b) quello c.d. "non certificato", attinente ai *crash* informatici che si verificano a livello locale o, comunque, all'interno di un singolo ufficio (art. 175-*bis*, co. 4, c.p.p.). Esso è accertato, attestato e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, che deve provvedere con mezzi in grado di garantire la tempestiva conoscibilità della data e, ove emerga, dell'orario di inizio e di fine del disservizio.

In caso di malfunzionamento, è consentito il deposito tradizionale degli atti e dei documenti (art. 175-*bis*, co. 3, c.p.p.). L'atto o il documento analogico deve essere celermente convertito dall'ufficio in formato digitale.

Se durante il periodo di malfunzionamento scade un termine previsto a pena di decadenza e la parte interessata non ha tempestivamente usufruito delle modalità alternative di redazione e di deposito dell'atto, essa può chiedere la restituzione nel termine, assolvendo l'onere di dimostrare che il mancato deposito nelle forme analogiche è il frutto di impossibilità a procedervi per caso fortuito o forza maggiore (art. 175-*bis*, co. 5, c.p.p.).

6. Il fascicolo informatico

Come anticipato, la novella ha altresì introdotto nel Codice l'art. 111 ter dedicato alla **formazione del fascicolo informatico** e all'**accesso agli atti**.

La norma di nuovo conio prevede che *“1.i fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale”.

Come è dato constatare dalla lettura del primo comma, anche in tal caso è operato, con riguardo alla formazione, alla conservazione, all'aggiornamento ed alla trasmissione del fascicolo di cui trattasi, nonché alla trasmissione dei documenti ivi contenuti, un espresso richiamo alla normativa anche regolamentare esistente in materia.

Vengono pertanto nuovamente in rilievo le più volte menzionate disposizioni rispettivamente contenute nel DM n. 44/2011, nelle specifiche tecniche a firma della DGSIA e nel CAD che, come visto, contribuiranno a strutturare l'architettura del procedimento penale telematico.

Segnatamente, l'art. 9 del citato DM stabilisce che *“1. il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.*

2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento; c) dell'elenco dei documenti contenuti.

5. Il fascicolo informatico formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico”.

Le specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA precisano poi, al secondo e al terzo co. dell'art. 11 che *“il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di*



archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi web service–necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.

Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di logiche che contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale); c) la data e l'ora dell'accesso.

Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni”.

Le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del CAD, infine, forniscono le necessarie puntualizzazioni in ordine alle modalità di trasmissione degli atti del fascicolo.

Stando alla lettera dell'art. 111 ter c.p.p., il rispetto di siffatta normativa dovrebbe rivelarsi strumentale a assicurare l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica dei fascicoli di cui trattasi.

La citata norma prescrive poi al co. 3 la **pronta conversione in copia informatica degli atti e documenti depositati in modalità analogica**, ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, facendo salvi quelli che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o appunto convertiti in formato digitale, in linea con quanto disposto dalle norme precedentemente analizzate.

È ad ogni modo precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un **elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano stati acquisiti in forma di documento analogico senza essere successivamente convertiti in formato digitale.**

Ciò al chiaro fine di preservare la completezza e la continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso sia composta da documenti in formato analogico.

Il co. 4 dell'art. 111-ter c.p.p., infine, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

Tale disposizione, pertanto, **parrebbe esimere il personale di cancelleria e/o di segreteria dall'obbligo di attestare la conformità all'originale degli atti e dei documenti formati in analogico e depositati in cartaceo**, in deroga a quanto previsto dall'art 14 co. 2 DM 44/2011 secondo cui *“la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale”.*

7. Le incombenze derivanti dalle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia con riferimento ai magistrati in servizio presso il tribunale ed al personale di cancelleria

La ricostruzione effettuata nei paragrafi che precedono consente di individuare il novero delle nuove attività che tanto i magistrati in servizio presso i Tribunali, quanto il personale addetto alle cancellerie, dovranno svolgere al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla Riforma per la redazione degli atti del procedimento, per il relativo deposito e per la formazione del fascicolo informatico.

Muovendo quindi dal quadro normativo sopra delineato, ci si propone di prospettare una *check list* di dette attività, allo scopo di fornire agli operatori uno strumento che possa consentire di meglio orientarsi nell'intricato panorama degli incombenti previsti dalla novella, pur nella consapevolezza della natura ancora "fluida" dello stesso, suscettibile di andare incontro ad eventuali mutamenti in seguito all'adozione, da parte del Ministero, dei regolamenti di cui all'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

7.1. Le attività da svolgere per procedere alla formazione degli atti del procedimento

Adempimenti facenti capo ai magistrati in servizio presso il Tribunale	Adempimenti facenti capo al personale di cancelleria
<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di decreti, ordinanze e sentenze, in forma di documento informatico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DM n. 44/2011 e delle specifiche tecniche licenziate dalla DGSIA. - Rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di cui al punto precedente per la formazione dell'atto nativo digitale, ossia: a) utilizzo del formato PDF; b) mancato inserimento di elementi attivi; c) formazione dell'atto tramite trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. - Sottoscrizione degli atti creati in forma di documento informatico con firma elettronica digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 34 co. 1 CAD e di cui all'art. 12 delle specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA. - Redazione del verbale di cui all'art. 125 co. 5 c.p.p. in forma di documento analogico e conservazione dello stesso in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. - Attestazione dell'identità della persona che sottoscrive l'atto, ove quest'ultimo sia ricevuto oralmente. - Svolgimento delle attività aventi ad oggetto la redazione degli atti in forma di documento informatico in modo da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza, nel rispetto delle previsioni contenute nel CAD, delle Linee Guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale, delle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione dei verbali in forma di documento informatico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DM 44/2011 e delle specifiche tecniche licenziate dalla DGSIA. - Rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di cui al punto precedente per la formazione dell'atto nativo digitale, ossia: a) utilizzo del formato PDF; b) mancato inserimento di elementi attivi; c) formazione dell'atto tramite trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. - Stesura del verbale in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o con altro strumento idoneo allo scopo, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 110 c.p.p. - Trascrizione degli atti ricevuti oralmente in forma di documento informatico. - Sottoscrizione degli atti creati in forma di documento informatico con firma elettronica digitale o altra firma elettronica qualificata nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 34 co. 1 CAD e di cui all'art. 12 delle specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA. - Conversione senza ritardo degli eventuali documenti formati o ricevuti in analogico, in virtù di quanto previsto dall'art. 110 c.p.p. co. 3 e 4 c.p.p., nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, co. 1-bis, CAD. - In caso di atti ricevuti in forma analogica da parte di un soggetto non in grado di apporvi la propria firma, accertamento dell'identità del medesimo ed attestazione nell'atto stesso di siffatta situazione di



<p>Amministrazioni, adottate in attuazione dell'art. 73 comma 3-ter lett b) CAD, delle Linee guida concernenti le tecnologie e gli standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, della Determinazione n. 341 del 14 dicembre 2022 e della Determinazione n. 128 del 23 maggio 2023.</p>	<p>impossibilità.</p> <ul style="list-style-type: none">- Svolgimento delle attività aventi ad oggetto la redazione e la conservazione degli atti in forma di documento informatico in modo da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza, nel rispetto delle previsioni contenute nel CAD, delle Linee Guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale, delle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, adottate in attuazione dell'art. 73 comma 3-ter lett b) CAD, delle Linee guida concernenti le tecnologie e gli standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, della Determinazione n. 341 del 14 dicembre 2022 e della Determinazione n. 128 del 23 maggio 2023.
--	---

7.2. Le attività correlate al deposito degli atti del procedimento

Adempimenti facenti capo ai magistrati in servizio presso il Tribunale	Adempimenti facenti capo al personale di cancelleria
<ul style="list-style-type: none">- Deposito telematico dell'atto redatto in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 DM n. 44/2011 e 16 delle specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA.	<ul style="list-style-type: none">- Deposito telematico dell'atto redatto in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 DM n. 44/2011 e 16 delle specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA.- Scarico degli atti depositati dai difensori a mezzo Portale Deposito Atti Penali, in ossequio a quanto previsto dal DM 4 luglio 2023.- Scarico degli atti non espressamente contemplati dal DM 4 luglio 2023, depositati a mezzo posta elettronica certificata.- Accettazione dei depositi effettuati in cartaceo in relazione agli atti compiuti personalmente dalle parti o non espressamente contemplati dal DM 4 luglio 2023.- Accettazione dei depositi effettuati in cartaceo in relazione a quegli atti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.- Conversione in documento informatico, senza



	<p>ritardo, dell'atto depositato in modo cartaceo.</p> <ul style="list-style-type: none">- In caso di malfunzionamento c.d. "certificato", comunicazione, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscenza ai soggetti interessati, da parte del dirigente dell'ufficio.- In caso di malfunzionamento c.d. "non certificato", accertamento, attestazione e comunicazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario, che deve provvedere con mezzi in grado di garantire la tempestiva conoscibilità della data e, ove emerga, dell'orario di inizio e di fine del disservizio.
--	--

7.3 Le attività da svolgere per procedere alla formazione del fascicolo informatico

Adempimenti facenti capo ai magistrati in servizio presso il Tribunale	Adempimenti facenti capo al personale di cancelleria
	<ul style="list-style-type: none">- Formazione del fascicolo informatico mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 9 DM 44/2011.- Inserimento nel fascicolo informatico di tutti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.- Indicazione dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; dell'oggetto del procedimento e dell'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo stesso.- Inserimento nel fascicolo informatico degli atti, depositati in via analogica, oggetto di conversione.- Inserimento nel fascicolo informatico di un elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma analogica, che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere convertiti.- Gestione del fascicolo informatico attraverso l'apposito sistema, ossia la parte del sistema documentale del Ministero della Giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che



	<p>all'esterno.</p> <ul style="list-style-type: none">- Registrazione delle operazioni di accesso al fascicolo informatico in un apposito file di logiche che contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale); c) la data e l'ora dell'accesso, secondo quanto previsto all'art. 11 co. 2 delle specifiche tecniche elaborate dalla DGSIA.- Trasmissione del fascicolo e degli atti ivi contenuti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del CAD.
--	---

PARTE SECONDA
NOTIFICAZIONI: NUOVE DISPOSIZIONI E MODIFICHE INTRODOTTE DALLA
“RIFORMA CARTABIA” (D. LGS. N. 150/2022)

1. Disciplina in materia di notificazioni: modifiche al codice di procedura penale.

L'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha inciso in maniera significativa sul regime normativo previsto in materia di notificazioni. Preme sin da subito segnalare che, a riguardo, la novità fondamentale introdotta nel sistema consiste nell'affermazione della notificazione con modalità telematiche quale regola generale di esecuzione delle notificazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

In ossequio all'irrinunciabile esigenza di garantire, oltre alla celerità ed efficienza del procedimento notificatorio, anche l'effettiva conoscenza degli atti da parte dei destinatari, la disciplina continua a prevedere ulteriori e differenti modalità di notifica, in via sussidiaria o sostitutiva rispetto alla regola generale, nei casi espressamente previsti dalla legge, in relazione a determinati destinatari (es. imputato detenuto) o a determinate tipologie di atti (es. atti introduttivi di giudizio); quando non si possa ricorrere alla notificazione per via telematica per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per impedimenti tecnici; e, infine, in casi di urgenza. Tali importanti innovazioni hanno comportato un'articolata e complessa revisione della disciplina vigente, nei termini che meglio saranno precisati nel prosieguo.

1.1. Organi, forme, modalità delle notificazioni: artt. 148 c.p.p., artt. 63-bis, 64 disp. att. c.p.p.

<p>Art. 148. – Organi e forme delle notificazioni. (Testo previgente al 30.12.22)</p>	<p>Art. 148. – Organi e forme delle notificazioni. (Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. 2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. <i>2-bis.</i> L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale. 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da</p>	<p>1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione. 2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale. 3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è</p>



<p>notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.</p> <p>4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p> <p>5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.</p> <p>5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.</p>	<p>avvenuta.</p> <p>4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inedoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.</p> <p>5. Le notificazioni degli atti, salvo la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.</p> <p>6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.</p> <p>7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.</p> <p>8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.</p>
---	---

	<p>Art. 63-bis. disp. att. – Comunicazione di cortesia</p> <p>(In vigore dal 30.12.22)</p>
	<p>1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a</p>



	persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.
--	--

Art. 64 disp. att.– Comunicazione di atti (Testo previgente al 30.12.22)	Art. 64 disp. att. – Comunicazione di atti (Testo in vigore dal 30.12.22)
<p>1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.</p> <p>2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.</p> <p>4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.</p>	<p>1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.</p> <p>2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.</p>

Art. 150. – Forme particolari di notificazioni disposte dal giudice. (In vigore fino al 29.12.22)	Art. 150. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In vigore dal 30.12.2022)
--	--



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



<p>1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.</p> <p>2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.</p>	
---	--

<p>Art. 151. – Notificazioni richieste dal pubblico ministero</p> <p>(In vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 151. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.</p> <p>(In vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero sono eseguite dagli organi e con le forme previste dall'articolo dagli articoli 148 e 149, nonché dagli articoli 156 e seguenti.</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 3, le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite anche dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.</p> <p>3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.</p>	

In virtù della sostanziale riscrittura dell'art. 148 c.p.p., **la forma ordinaria della notificazioni degli atti è ora quella eseguita, a cura della segreteria o della cancelleria, «con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione»**. Le modalità telematiche utilizzabili sono quelle previste dalle norme di carattere tecnico, di rango primario e secondario, che disciplinano gli strumenti elettronici di recapito certificato di documenti informatici. Occorre, in particolare, far riferimento alla rinnovata disciplina di cui al d.l. n. 179/2012, artt. 16 ss. (v. *infra* § 2), e alla fondamentale previsione secondo cui le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata, anche nel processo penale, devono essere



necessariamente realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso pubblici elenchi; nonché alla disciplina in materia di c.d. domicilio digitale, ossia «l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificati qualificato» (art. 1, co. 1, lett. n-ter), d. lgs. n. 82/2005), e di posta elettronica certificata, intesa come «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici» (art. 1, co. 2, lett. g) d.P.R. n. 68/2005). Invero, anche nell'ambito del processo penale, «il sistema di notificazione a mezzo PEC presuppone, ordinariamente, che la comunicazione raggiunga non un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, ma il domicilio digitale del destinatario»⁶.

L'art. 148 c.p.p. assorbe tutte le notifiche effettuate dall'autorità giudiziaria, senza distinzione tra giudice o pubblico ministero (con conseguente abrogazione dell'art. 151 c.p.p.), e riguarda anche quelle tra diversi uffici giudiziari (con conseguente adeguamento della disciplina di cui all'art. 64 disp. att. in caso di comunicazione di atti del giudice ad altro giudice, e comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice).

La nuova formulazione della norma in esame rende superflua anche la previsione di cui all'art. 150 c.p.p., ora abrogato.

Quali **modalità tendenzialmente sussidiarie** alla notifica per via telematica, l'art. 148 co. 2 e 3 contempla, quali forme equipollenti di notificazione, strumenti già previsti dal codice, come **la lettura dei provvedimenti** alle persone presenti o legalmente rappresentate dal difensore e gli avvisi dati verbalmente ai presenti, purché ne sia fatta menzione nel verbale, nonché **la consegna di copia in forma di documento analogico** dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, quando per **l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici**, non è possibile procedere con le modalità ordinarie e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei co. 2 e 3, l'art. **148, co. 4 c.p.p.**, stabilisce che la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria sia eseguita dagli organi e con le forme stabilite nelle norme seguenti: in particolare, dall'**ufficiale giudiziario** o da chi ne esercita le funzioni; dalla **polizia giudiziaria** nei soli casi previsti dalla legge o su delega del pubblico ministero; dalla **polizia penitenziaria** nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame, in caso di urgenza.

In termini sostanzialmente analoghi a quanto già previsto in precedenza, l'art. 148, co. 8 dispone che l'atto debba essere **notificato per intero**, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante **consegna di copia al destinatario** oppure, se ciò non è possibile, alle **persone legittimate dalla legge** e che, quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario.

Si è posta, inoltre, l'esigenza di introdurre una nuova disposizione, art. **63-bis** disp. att. c.p.p., in virtù della quale si prevede un nuovo adempimento consistente in una **“comunicazione di cortesia”** che **la cancelleria o la segreteria devono recapitare al destinatario (persona sottoposta ad indagini o imputato), quando l'atto sia notificato a persona diversa da questi ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore**. Tale “avviso di cortesia” deve essere eseguito avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che sono stati forniti dallo stesso ai sensi del co. 3

⁶ *Relazione* a cura dell'Ufficio del Massimario, cit., p. 39.



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



dell'art. 349 c.p.p.⁷. Va precisato che quest'ultima disposizione è stata modificata dalla riforma, con l'introduzione di informazioni aggiuntive (riguardanti il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità) che l'indagato ha facoltà di fornire alla p.g. in sede di identificazione al fine di agevolarne le possibilità di ricerca.

1.1.1. Notificazioni urgenti: artt. 149 c.p.p., 55 disp. att. c.p.p.

Art. 149. – Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo (Testo in vigore fino al 29.12.22)	Art. 149. – Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo (Testo in vigore dal 30.12.22)
--	---

⁷ Si riporta il nuovo testo dell'art. 349, co. 3 c.p.p. – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone: «3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, **nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.** Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66».



<p>1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria ((...)).</p> <p>2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.</p> <p>3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.</p> <p>4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.</p> <p>5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.</p>	<p>1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.</p> <p>2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.</p> <p>3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.</p> <p>4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.</p> <p>5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.</p>
---	---

<p>Art. 55 disp. att. – Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 55 disp. att. – Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.</p> <p>2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.</p>	<p>1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.</p> <p>2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.</p>



In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo, la riforma è intervenuta precisando che le stesse, possibili sempre e solo in favore di destinatari diversi dall'imputato, siano da intendersi con riguardo alle sole **situazioni di urgenza ricorrenti in riferimento alle ipotesi di cui al nuovo art. 148 co. 4 c.p.p.** Un'altra modifica consiste nella possibilità che la comunicazione "urgente" sia effettuata, oltre che chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 co. 1 e 2, **anche chiamando il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso.** Ulteriore novità sul punto riguarda, infine, il fatto che la **conferma al destinatario della comunicazione telefonica**, necessaria per conferirvi valore di notificazione, possa essere inviata dalla cancelleria o dalla segreteria, oltre che per telegramma, anche **mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario stesso.**

1.1.2. Notificazioni richieste dalle parti private: artt. 152 c.p.p., 56-bis disp. att. c.p.p.

Art. 152. – Notificazioni richieste dalle parti private (Testo in vigore fino al 29.12.22)	Art. 152. – Notificazioni richieste dalle parti private (Testo in vigore dal 30.12.22)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
	Art. 56-bis. disp. att. – Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore (In vigore dal 30.12.22)
	1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su

	<p>documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1 di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">il nome e il cognome dell'avvocato notificante;il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;il nome e cognome del destinatario;il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento. <p>3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.</p> <p>4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.</p>
--	--

Il riconoscimento delle modalità telematiche di notificazione degli atti interessa anche le notificazioni richieste dalle parti private ed effettuate dal difensore a norma degli artt. 152 c.p.p. e del nuovo art. 56-*bis* disp. att. c.p.p. Oltre alla modalità, già prevista, di invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, viene disciplinata la possibilità di ricorso, negli stessi casi, allo strumento telematico, con **legittimazione del difensore anche all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato**. Tale notificazione deve essere eseguita **dal notificante utilizzando un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi e verso un domicilio digitale del destinatario risultante da pubblici elenchi**, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In caso di notificazione telematica, il difensore deve redigere e allegare una **relata di notifica** su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata con l'indicazione dei contenuti previsti dal co. 2 dell'art. 56-*bis* disp. att. c.p.p. Il difensore per documentare l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche deve depositare in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relata di notifica, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

1.1.3. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero: artt. 153 c.p.p.

<p>Art. 153. – Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 153. – Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p> <p>2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p>	<p>1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p> <p>2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.</p>

Le modifiche riguardanti l'art. 153 c.p.p. consistono in un **adeguamento della disciplina alle regole generali** sulle modalità di notificazione previste nel **nuovo art. 148 c.p.p. che si estendono, conseguentemente, anche** alle notificazioni al pubblico ministero.



1.1.4. Notificazioni al querelante, alla persona offesa, alla parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria: artt. 153-bis, 154, 155 c.p.p.

	<p>Art. 153-bis. – Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante</p> <p>(In vigore dal 30.12.22)</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-<i>bis</i>, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente. 3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto. 4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto. 5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.
--	---

<p>Art. 154. – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 154. – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello</p>	<p>1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-<i>bis</i>, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria</p>



<p>Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.</p> <p>2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.</p> <p>3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.</p> <p>4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.</p>	<p>o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.</p> <p>2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.</p> <p>3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.</p> <p>4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.</p>
---	---

<p>Art. 155. – Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 155. – Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone</p>	<p>1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone</p>



<p>offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. (<i>Omissis</i>)</p>	<p>offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. (<i>Omissis</i>)</p>
---	--

Anche il regime delle **notificazioni alle parti private diverse dall'imputato** è stato adeguato alle nuove regole generali *ex art. 148 c.p.p.* e all'introduzione della modalità di notificazione in via telematica.

Il **querelante** ora è tenuto, anche con atto successivo alla formulazione della querela (con dichiarazione raccolta a verbale, effettuata presso la segreteria del p.m. procedente o presso la cancelleria del giudice, o depositata con modalità telematiche *ex art. 111-bis c.p.p.* ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata), a **dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, indicando a tal fine anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato**. Si prevede, inoltre, che le notifiche al querelante che non ha nominato un difensore siano eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, co. 4, c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto, e che alla omessa o inadeguata dichiarazione o elezione di domicilio da parte della persona offesa che abbia sporto querela debba conseguire la notifica effettuata presso il difensore, ovvero in subordine mediante deposito in segreteria o in cancelleria. Lo stesso viene previsto, ai sensi dell'art. 154, co 1 c.p.p. per la persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore. Quanto **al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria** che non siano costituiti, si è previsto che l'elezione o la dichiarazione di domicilio debbano avvenire solo quando essi non dispongono di un domicilio presso il difensore e che possano essere effettuate anche indicando un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; altrimenti la notifica avviene mediante deposito in cancelleria o in segreteria. Per il resto, la disciplina dell'art. 154 c.p.p. è rimasta sostanzialmente invariata.

Anche la **modalità notificazione alle persone offese per pubblici annunci è stata oggetto di innovazione, con la previsione della pubblicazione dell'atto sul sito internet del Ministero della giustizia** per un periodo di tempo determinato, con l'obiettivo di accentuare le possibilità di una effettiva conoscenza dell'atto da parte dei soggetti interessati.

1.2. Dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni: artt. 161, 162, 163, 164 c.p.p., art. 28 disp. att. c.p.p.

<p>Art. 161. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 161. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.</p> <p>2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.</p> <p>2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.</p> <p>3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con</p>	<p>01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.</p> <p>1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.</p> <p>1-bis. Della dichiarazione o della elezione di</p>

<p>atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.</p> <p>4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.</p>	<p>domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.</p> <p>2-</p> <p>3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.</p> <p>4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.</p> <p>4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.</p>
---	--

<p>Art. 28 disp. att. – Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 28 disp. att. – Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.</p>	<p>1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.</p> <p>1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.</p>

<p>Art. 162. – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 162. – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
--	---

<p>1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.</p> <p>2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.</p> <p>4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.</p> <p>4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.</p>	<p>1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.</p> <p>2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.</p> <p>4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.</p> <p>4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.</p>
--	--

<p>Art. 163. – Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 163. – Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.</p>	<p>1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.</p>

<p>Art. 164. – Durata del domicilio dichiarato o eletto</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 164. – Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli</p>	<p>1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di</p>

156 e 163 comma 2.	citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.
--------------------	--

Preliminarmente all'analisi delle disposizioni che disciplinano le modalità di notificazione degli atti in funzione delle categorie di destinatari e delle tipologie di atti oggetto di notifica (art. 156 ss. c.p.p., v., *infra*, § 1.3.), si è ritenuto opportuno richiamare le norme in materia di dichiarazione/elezione di domicilio.

Invero, nel regime che disciplina il procedimento delle notificazioni, assume fondamentale rilevanza la disposizione contenuta nel nuovo **co. 01 innestato nell'art. 161 c.p.p.** La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e le rivolge due fondamentali avvertimenti:

- la avverte che **le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, co. 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.**
- **La avverte che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.**

Inoltre, ai sensi dell'art. 161, co. 1 c.p.p., il giudice, il P.M. o la P.G., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano a **dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, co. 1, c.p.p., o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio nonché del decreto penale di condanna.** Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che **in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.**

Il nuovo **co. 1-bis** dell'art. 161 c.p.p. prevede che **della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nel co. 1 (considerata l'abrogazione del co. 2), è fatta menzione nel verbale.**

Nei casi disciplinati dai co. 1 e 3 dell'art. 161 c.p.p.:

- se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore (art. 161, co. 4);
- l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso (art. 161, co. 4-*bis*).

Le modifiche apportate alla disciplina di cui all'art. 161 c.p.p. richiedono di essere integrate considerando il nuovo **co. 1-bis** dell'art. 28 disp. att., il quale stabilisce che, quando viene comunicato all'imputato il nominativo del difensore di ufficio, con l'avvertimento che può essere nominato un difensore di fiducia, sono contestualmente comunicati i recapiti, anche telefonici e

telematici, del difensore.

Ulteriori adeguamenti della disciplina riguardano la nuova previsione (art. 162 c.p.p.) circa la possibilità, tra le **modalità alternative attraverso le quali l'imputato può comunicare all'autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero il loro mutamento**, di servirsi di quella **telematica**, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-*bis* c.p.p. Nell'ambito della medesima disposizione, al co. 4-*bis*, laddove continua a prevedersi l'assenso del domiciliatario quale condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, si è precisato che questi debba attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione. Ancora, è stata oggetto di modifica anche la disposizione di cui all'art. 164 c.p.p., ora rubricato *Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio: l'elezione o dichiarazione di domicilio vale solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna*, con l'eccezione di quanto previsto nei confronti dell'imputato detenuto dall'art. 156 c.p.p.

1.3. Prima notificazione e successive

1.3.1. Notificazioni all'imputato detenuto: art. 156 c.p.p.

Art. 156. – Notificazioni all'imputato detenuto (Testo in vigore fino al 29.12.22)	Art. 156. – Notificazioni all'imputato detenuto (Testo in vigore dal 30.12.22)
<p>1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.</p> <p>2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.</p> <p>3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.</p> <p>2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.</p> <p>3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>

La riforma ha innovato la disposizione di cui all'art. 156 c.p.p. prevedendo che le **notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima**, debbano effettuarsi **sempre** nel luogo di

detenzione mediante consegna di copia all'interessato⁸.

Si è precisato, poi, con riguardo all'imputato detenuto in luoghi diversi da quelli penitenziari, che non si possa ricorrere alle modalità telematiche di notificazione, trovando applicazione per il resto il regime di cui all'art. 157, co.1, c.p.p.

1.3.2. Notificazioni all'imputato non detenuto: artt. 157, 157-bis, 157-ter c.p.p.

<p>Art. 157. – Prima notificazione all'imputato non detenuto</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 157. – Prima notificazione all'imputato non detenuto</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. <i>(Omissis)</i></p> <p>6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3. <i>(Omissis)</i></p> <p>8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p> <p>8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il</p>	<p>1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. <i>(Omissis)</i></p> <p>6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8. <i>(Omissis)</i></p> <p>8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del</p>

⁸ È stato recepito dalla riforma il principio, recentemente affermato dalle Sezioni unite (S.U. 27 febbraio 2020, n. 12778), secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono sempre essere eseguite, anche quando l'interessato abbia eletto o dichiarato domicilio altrove, mediante consegna di copia a mani proprie presso il luogo di detenzione.



<p>difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-<i>bis</i>.</p>	<p>deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p> <p>8-bis.</p> <p>8-<i>ter</i>. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.</p> <p>8-<i>quater</i>. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.</p>
---	---

	<p>Art. 157-<i>bis</i>. – Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima</p> <p>(In vigore dal 30.12.22)</p>
	<p>1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.</p> <p>2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a</p>



	<p>persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.</p>
--	---

	<p>Art. 157-ter. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto</p> <p>(In vigore dal 30.12.22)</p>
	<p>1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.</p> <p>2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-<i>bis</i> oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.</p> <p>3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i>.</p>

<p>Art. 158. – Prima notificazione all’imputato in servizio militare</p> <p>(In vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 158. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.</p> <p>(In vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dagli artt. 148 commi 1 e 2, 161 e 162, la prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.</p>	

La riforma ridefinisce l’intero assetto delle notificazioni all’imputato non detenuto, distinguendo diverse ipotesi anche in relazione al tipo di atto oggetto di notifica e al verificarsi o meno della situazione disciplinata dall’art. 161 co. 01 c.p.p.:

- a) Il nuovo **art. 157 c.p.p.** prende in considerazione il caso in cui **la prima notificazione sia destinata all’imputato non detenuto e riguardi un atto diverso da quello introduttivo del giudizio** (ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p.) **o dal decreto penale di condanna e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, co. 01.** Infatti, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al compimento del primo atto in sua presenza, abbia già ritualmente formulato all’indagato l’avviso di cui alla disposizione da ultimo indicata, le notifiche di tutti i successivi atti, diversi da quelli di *vocatio in iudicium*, dovrebbero essere effettuate telematicamente mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio (v., *infra*).

In questa ipotesi, la notifica deve essere fatta mediante **consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico** (non in modalità telematiche) a mani proprie dell’interessato, ovvero, ove ciò non sia possibile, mediante consegna a chi con lui conviva anche temporaneamente o alla persona addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci, presso la casa di abitazione, ovvero, infine, mediante consegna al datore di lavoro, o ad una persona addetta alla ricezione degli atti, nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Secondo la disciplina riformata dell’art. 157 c.p., la prima notificazione all’imputato non detenuto, quindi, non può essere effettuata al domicilio eletto o dichiarato.

Con la notifica del primo atto, l’autorità procedente deve inoltre avvertire il destinatario dell’atto che le successive notificazioni di atti diversi da quelli introduttivi del giudizio saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio (come 161, co. 01); e, infine, che il destinatario dell’atto ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Per il resto, le procedure di notificazione previste dai co. 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 157 c.p.p. sono rimaste invariate, con l’unica innovazione che riguarda il co. 8 della norma, secondo cui quando la notifica viene effettuata presso la casa comunale, con affissione

dell'avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, l'ufficiale giudiziario non deve più comunicare all'imputato l'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata, ma deve spedire copia dell'atto presso il luogo di residenza o dimora dell'imputato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia dell'atto; gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento di questa raccomandata.

- b) Secondo il nuovo art. 157-*bis* c.p.p., **le notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 co. 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, devono essere eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.** L'operatività di tale forma di domiciliatazione *ex lege* viene, tuttavia, esclusa nell'ipotesi in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 01. In questi casi le notificazioni successive alla prima non possono essere effettuate al difensore, qualora sia stato nominato d'ufficio e devono, pertanto, eseguirsi con le modalità di cui all'art. 157 (come se si trattasse di prima notificazione), sino a quando non si realizzano le condizioni, appena richiamate, che escludono la domiciliatazione presso il difensore (art. 157-*bis*, co. 2).
- c) L'art. 157-*ter* c.p.p. interviene, invece, a disciplinare le notificazioni sempre destinate all'**imputato non detenuto, aventi ad oggetto, tuttavia, atti introduttivi di giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare; avviso della citazione in giudizio, ex artt. 450 co. 2, 456, 552, 601 c.p.p.) e il decreto penale di condanna.** Per le notificazioni di tali tipologie di atti, la norma distingue tre ulteriori ipotesi:
- esse sono sempre effettuate al domicilio, anche di posta elettronica certificata, dichiarato o al domicilio eletto dall'imputato;
 - oppure, in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione, quindi, delle modalità della notifica telematica di cui all'art. 148, co. 1.
 - in particolari casi di urgenza (imminente scadenza dei termini di prescrizione; imminente decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* c.p.p.; pendenza di una misura cautelare; ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze), l'a.g. può disporre che la notificazione di tali atti venga effettuata a mezzo p.g.
- d) Infine, l'art. 157-*ter* co. 3 c.p.p. prevede che **in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, co. 1-*ter* e 1-*quater*.**

Da ultimo, nell'ambito dell'intervento di riforma, si è ritenuto di abrogare la disciplina specifica prima prevista per le notificazioni all'imputato in servizio militare, rispetto alle quali, dunque, valgono le disposizioni generali dettate dall'art. 157 con riguardo alle notifiche presso il luogo di lavoro.

1.3.3. Notificazioni all'imputato irreperibile: artt. 159, 160 c.p.p.



<p>Art. 159. – Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 159. – Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.</p> <p>2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.</p>	<p>1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.</p> <p>2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.</p>

<p>Art. 160. – Efficacia del decreto di irreperibilità</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 160. – Efficacia del decreto di irreperibilità</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.22)</p>
<p>1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>

Anche la disciplina delle notificazioni all'irreperibile ha subito alcune modifiche e adeguamenti orientati al generale obiettivo di garantire all'imputato la conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico.

La riforma è intervenuta sul testo dell'art. 159 c.p.p. per specificare che **la notificazione con le forme degli irreperibili, rimaste invariate, opera solo quando non sia possibile procedere alla notificazione con modalità telematica, oltre che con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. e ciò in relazione a tutte le notificazioni, anche quelle relative agli atti introduttivi.**

La novità fondamentale consiste nella diversa previsione di **efficacia del decreto di irreperibilità**

emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, la quale cessa non più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, ma con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari (art. 160 c.p.p.).

Ciò comporta che, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie; in caso di mancato rintraccio dello stesso, e di assenza di indizi di conoscenza della *vocatio in ius* e della pendenza del processo, ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.p., il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, in caso di ulteriore esito negativo, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-*quater* c.p.p. Diversamente, per i successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l'attuale disciplina prevista dall'art. 160, co. 2, 3 e 4, c.p.p., in quanto, anche in presenza della notificazione dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 159 c.p.p., il giudice dell'impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l'irreperibilità dell'imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza⁹.

1.3.4. Notificazioni al latitante o evaso, notificazioni ad altri soggetti, notificazioni all'imputato all'estero: artt. 165, 167, 169 c.p.p.

Art. 165. – Notificazioni all'imputato latitante o evaso (Testo in vigore fino al 29.12.22)	Art. 165. – Notificazioni all'imputato latitante o evaso (Testo in vigore dal 30.12.2022)
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio. 3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.	1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 1 <i>bis</i> . Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare

⁹ Cfr. *Relazione dell'Ufficio Massimario*, cit., p. 48.

	<p>dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.</p> <p>2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.</p> <p>3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.</p>
--	---

La riforma della disciplina delle notificazioni per l'imputato latitante o evaso ha inteso escludere dalla regola generale secondo cui esse siano eseguite mediante consegna della copia al difensore (art. 165, co. 1, c.p.p.), quelle notificazioni che riguardino la *vocatio in iudicium*. Dunque, secondo il nuovo co. 1-*bis* dell'art. 165 c.p.p. per **le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio**, la possibilità di ricorrere alla notifica presso il difensore (senza effettuare nuove ricerche) si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto con le modalità di cui all'art. 161, co. 1, c.p.p., oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dall'art. 157, co. 1-3 se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dall'art. 157, co. 1-6, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

<p>Art. 167 – Notificazioni ad altri soggetti</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 167 – Notificazioni ad altri soggetti</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.</p>	<p>1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.</p>

La modifica dell'art. 167 c.p.p., norma di chiusura del sistema delle notificazioni, riguardante le notificazioni di atti a soggetti diversi da quelli richiamati espressamente in altre disposizioni normative, consiste nell'adeguamento al principio generale introdotto nel sistema: e, cioè, la previsione secondo cui **le notificazioni debbano eseguirsi, in via principale, mediante modalità telematiche**, ovvero, nei casi di cui all'art. 148, co. 4, c.p.p., nelle forme indicate dall'art. 157, co. 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p., fatti salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 c.p.p.

<p>Art. 169. – Notificazioni all'imputato all'estero</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 169. – Notificazioni all'imputato all'estero</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il</p>	<p>1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di</p>



<p>pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. (<i>Omissis</i>)</p>	<p>dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. (<i>Omissis</i>)</p>
---	---

Per quanto concerne la disciplina delle notificazioni dell'imputato all'estero, le modifiche all'art. 169 c.p.p. sono state introdotte con l'obiettivo di ampliare le ipotesi che legittimano l'invio della comunicazione all'estero, consentendo di rintracciare l'imputato e di estendere la possibilità di eseguire anche nei suoi confronti le notificazioni con modalità telematiche. Nello specifico, rispetto alla disciplina previgente:

- si è aggiunta l'eventualità che **l'invio della comunicazione contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio** prevista dalla norma **venga effettuata con modalità telematiche** (ove risulti che l'imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico), **ovvero sia destinata al luogo in cui all'estero esercita abitualmente l'attività lavorativa;**
- si è previsto che l'invito debba riguardare anche la **dichiarazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

1.4. Altre norme in materia di notificazioniI: artt. 168, 170 c.p.p.

<p>Art. 168. – Relazione di notificazione (Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 168. – Relazione di notificazione (Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione. (<i>Omissis</i>)</p>	<p>1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione. (<i>Omissis</i>)</p>

La modifica del co. 1 dell'art. 168 c.p.p. è volta ad adeguare la documentazione del procedimento di notificazione all'ipotesi in cui la notificazione venga effettuata per via telematica, precisando che, in questi casi, la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione.

<p>Art. 170. – Notificazioni col mezzo della posta (Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 170. – Notificazioni col mezzo della posta (Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p>1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. (<i>Omissis</i>)</p>	<p>1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. (<i>Omissis</i>)</p>

Con la modifica dell'art. 170 c.p.p., la riforma ha inteso chiarire che la notificazione col mezzo della posta possa essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato.

1.5. Nullità delle notificazioni: art. 171 c.p.p.

Art. 171. – Notificazioni col mezzo della posta (Testo in vigore fino al 29.12.22)	Art. 171. – Nullità delle notificazioni (Testo in vigore dal 30.12.2022)
<p>1. La notificazione è nulla:</p> <p>a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;</p> <p>b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;</p> <p>c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;</p> <p>d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;</p> <p>e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;</p> <p>f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;</p> <p>g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;</p> <p>h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.</p>	<p>1. La notificazione è nulla:</p> <p>a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;</p> <p>b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;</p> <p><i>b-bis</i>) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;</p> <p>c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;</p> <p>d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;</p> <p>e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;</p> <p>f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8;</p> <p>g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;</p> <p>h)</p>

In considerazione dell'introduzione nel sistema delle notificazioni degli atti della possibilità di utilizzare la modalità telematica, la disciplina riguardante le ipotesi di invalidità delle notificazioni è stata integrata con una specifica causa di nullità, di cui alla nuova lettera *b-bis* del co. 1 dell'art. 170 c.p.p. Dunque, la notificazione è nulla anche quando **il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all'art. 148, co. 1, idonei ad assicurare certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, l'identità del mittente e del destinatario dell'atto e l'integrità dell'atto.**

Sono stati, poi, apportati **alcuni correttivi** in relazione ad ipotesi di nullità già previste dalla disposizione:

- La lett. **b** è stata ampliata includendovi anche il caso in cui l'incertezza assoluta attenga all'identità della parte privata mittente;
- Nella lett. **c** si è chiarito che la «relazione della copia notificata» fa riferimento esclusivamente alle notifiche effettuate con modalità diverse da quelle telematiche;
- La lett. **e**, relativa alla notifica irritualmente eseguita mediante consegna al difensore senza che l'imputato abbia ricevuto gli avvisi, è stata adeguata alle modifiche riguardanti le altre disposizioni intervenute a riguardo;
- La causa di nullità prevista alla lett. **h** è stata abrogata, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 150 c.p.p.

2. Disciplina in materia di notificazioni: modifiche al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

<p>Art. 16. – Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica</p> <p>(Testo in vigore fino al 29.12.22)</p>	<p>Art. 16. – Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica</p> <p>(Testo in vigore dal 30.12.2022)</p>
<p><i>(Omissis)</i></p> <p>4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del</p>	<p><i>(Omissis)</i></p> <p>4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta</p>



<p>messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. (<i>Omissis</i>) 8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.</p>	<p>elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. (<i>Omissis</i>) 7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto. 8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale. (<i>Omissis</i>)</p>
---	---

Conseguentemente alla riforma della disciplina codicistica in materia di notificazioni, e all'introduzione delle modalità telematiche quale modalità principale per l'esecuzione delle notificazioni, si è reso necessario un intervento di adeguamento anche dell'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, riguardante proprio le notificazioni per via telematica.

La modifica ha interessato il co. 4 della disposizione, con adeguamento del testo e richiamo all'art. 148 co. 1 c.p.p., nonché il co. 6, circa la non eseguibilità mediante deposito in cancelleria delle notificazioni degli atti destinati all'imputato (a prescindere dal fatto che possa su questi gravare l'obbligo di munirsi di un idoneo indirizzo di posta elettronica e non abbia ottemperato a tale obbligo).

È stata adeguata, inoltre, la disposizione di cui al co. 8, al fine di chiarire che nel caso in cui la notificazione per i soggetti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata rientrante negli elenchi in possesso della P.A. diventi impossibile per causa a loro non imputabile, si procederà come disposto dall'art. 148, co. 4, c.p.p.

Infine, si è introdotto il co. 7-bis per disciplinare il caso in cui risulti impossibile procedere alla notificazione per via telematica all'imputato o alle altre parti private che abbiano dichiarato domicilio presso un indirizzo di posta certificata estraneo agli elenchi in possesso delle pubbliche amministrazioni.

3. Check-list operativa: nuovi e/o diversi adempimenti in materia di notificazioni

3.1. Organi, forme, modalità delle notificazioni: tabelle A, B, C, D, E.

A. MODALITÀ DELLE NOTIFICAZIONI**- ART. 148 C.P.P. -**

FORMA ORDINARIA PER TUTTE LE NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (GIUDICE O P.M.) A CURA DELLA CANCELLERIA O SEGRETERIA

→ **Notificazione con modalità telematiche** (art. 148, co. 1, c.p.p.)

MODALITÀ SUSSIDIARIE PER LE NOTIFICAZIONI (GIÀ PREVISTE COME FORME EQUIPOLLENTI):

→ **Letture dei provvedimenti** alle persone presenti o legalmente rappresentate e avvisi dati verbalmente ai presenti, purché ne sia fatta menzione nel verbale (art. 148, co., 2 c.p.p.);

→ **Consegna di copia dell'atto** in formato di documento analogico all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria (art. 148, co. 3, c.p.p.).

SE NON È POSSIBILE EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE NELLA FORMA ORDINARIA (PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE, PER ASSENZA O INIDONEITÀ DI UN DOMICILIO DIGITALE DEL DESTINATARIO; PER LA SUSSISTENZA DI IMPEDIMENTI TECNICI) E NON SI PUÒ RICORRERE ALLE MODALITÀ SUSSIDIARIE:

→ **Notificazione dagli organi e con le forme stabilite nei commi successivi dell'art. 148 c.p.p. e negli ulteriori articoli (art. 148, co. 4, c.p.p.):**

- **Ufficiale giudiziario** o chi ne esercita le funzioni;
- **P.G.** anche su delega del P.M. nei casi previsti dalla legge (es. art. 157-ter, co. 2, c.p.p.).
- **Polizia penitenziaria**, nei procedimenti con detenuti e, qualora ricorra una situazione di urgenza, in quelli davanti al tribunale del riesame.

N.B.

→ **ART. 153 C.P.P.**

Anche per le **notificazioni al Pubblico Ministero – direttamente dalle parti o dai difensori, ovvero a cura della cancelleria** - devono seguirsi le procedure delineate dall'art. 148, co. 1, c.p.p., ovvero, in via subordinata, nei casi di cui all'art. 148, co. 4, c.p.p. mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria.

→ **ART. 168 C.P.P.**



Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione.

B. NOTIFICAZIONI URGENTI

- ART. 149 C.P.P., 55 DISP. ATT. C.P.P. -

- **SEMPRE** nei confronti di persone diverse dall'imputato;
- **SOLO** quando l'urgenza ricorra nelle ipotesi di cui all'art. 148, co. 4, c.p.p.;
- **ANCHE** al numero di telefono «indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso»;
- La **CONFERMA** al destinatario della comunicazione telefonica, indispensabile per conferire a quest'ultima valore di notificazione, può essere inviata anche «mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato» dal destinatario.

C. NOTIFICAZIONI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE

- ARTT. 152 C.P.P. -

SALVO diversa disposizione di legge:

- **Notificazione con modalità telematiche effettuata dal difensore nel rispetto delle regole previste dal nuovo art. 56-bis disp. att. c.p.p.:**
 - Utilizzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
 - Domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi;
 - Relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegata al messaggio inviato contenente i requisiti di cui all'art. 56-bis, co. 2;
 - Deposito in cancelleria del duplicato informatico o della copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione di cui sopra, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

IN VIA ALTERNATIVA

- **Invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:** l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica del documento analogico, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.



D. NOTIFICAZIONI ALLA PERSONA OFFESA
QUERELANTE - ART. 153-BIS C.P.P. -
<p>SE – in sede di formulazione della querela o anche successivamente – DICHIARA O ELEGGE DOMICILIO per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, anche dichiarando un indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Notificazione presso il domicilio digitale, SE NON HA NOMINATO UN DIFENSORE;→ Notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, NEI CASI di cui all’art. 148, co. 4, c.p.p.; <p>SE LA DICHIARAZIONE O L’ELEZIONE DI DOMICILIO MANCANO O SONO INSUFFICIENTI O INIDONEE:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Notificazione presso il difensore nominato; <p>IN SUBORDINE</p> <ul style="list-style-type: none">→ Deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente.
NON QUERELANTE (NON HA NOMINATO DIFENSORE) - ART. 154, CO. 1, C.P.P. -
<ul style="list-style-type: none">→ Notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto; <p>SE LA DICHIARAZIONE O L’ELEZIONE DI DOMICILIO MANCANO O SONO INSUFFICIENTI O INIDONEE:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Notificazioni secondo le disposizioni previste per l’imputato non detenuto (art. 157, co. 1, 2, 3, 4 e 8). Ma, SE SONO IGNOTI I LUOGHI INDICATI ALL’ART. 157: <ul style="list-style-type: none">→ Deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria
NOTIFICAZIONI PER PUBBLICI ANNUNZI ALLE PERSONE OFFESE - ART. 155 C.P.P. -



- **Pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia** per un periodo di tempo determinato;
- **Deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente;**
- **Pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

E. NOTIFICAZIONI AD ALTRE PARTI

- ART. 154, CO. 2, 3, 4 C.P.P.

PRIMA CITAZIONE AL RESPONSABILE CIVILE E ALLA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA

- **Nei casi di cui all'articolo 148, co. 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto (art. 157).**

NOTIFICAZIONI ALLA PARTE CIVILE, AL RESPONSABILE CIVILE E ALLA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA COSTITUITI IN GIUDIZIO

- **Notificazioni presso i difensori**

Ma, se il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria NON SONO COSTITUITI e NON DISPONGONO DI UN DOMICILIO DIGITALE:

- **Devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente.**

IN MANCANZA di tale dichiarazione o elezione o SE LA STESSA È INSUFFICIENTE O INIDONEA

- **Notificazioni mediante deposito nella cancelleria.**



**NOTIFICAZIONI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI PRIVI DI
PERSONALITÀ GIURIDICA**

→ **Notificazioni nelle forme stabilite per il processo civile.**



Tabella F: dichiarazione, elezione, determinazione di domicilio per le notificazioni

P.G. NEL PRIMO ATTO COMPIUTO CON L'INTERVENTO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINI (SE È NELLE CONDIZIONI DI INDICARE LE NORME DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIOLATE, LA DATA E IL LUOGO DEL FATTO E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE)

- ART. 161, CO. 01, C.P.P. -

→ Comunicazione alla persona sottoposta a indagini e AVVERTIMENTI:

- **Le successive notificazioni**, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi di giudizio e il decreto penale di condanna, **saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.**
- **Ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità**, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

GIUDICE, P.M. O P.G., NEL PRIMO ATTO COMPIUTO CON L'INTERVENTO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI O DELL'IMPUTATO NON DETENUTO NÉ INTERNATO

- ART. 161, CO. 1, C.P.P. -

- **INVITO a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, co. 1, c.p.p.,**
- **OPPURE un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato,**
- **OVVERO a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio nonché del decreto penale di condanna.**

Contestualmente, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono AVVERTITI:

- **dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto;**
- **e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto alle notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.**

N.B. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nel co. 1 dell'art. 161 è fatta **menzione nel verbale.**

**IMPUTATO DETENUTO CHE DEVE ESSERE SCARCARATO PER CAUSA DIVERSA DAL PROSCIoglimento DEFINITIVO E IMPUTATO CHE DEVE ESSERE DIMESSO DA UN ISTITUTO PER L'ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA
- ART. 161, CO. 3, C.P.P. -**

- **Obbligo - all'atto della scarcerazione o della dimissione - di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del co. 1 dell'art. 161 c.p.p.**

N.B. Nei casi di cui ai co. 1 e 3 dell'art. 161 c.p.p., se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadatte, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore (art. 161, co. 4); negli stessi casi l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso (art. 161, co. 4-bis).

3.3. Prima notificazione e successive

Tabella G: notificazioni all'imputato detenuto



NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO DETENUTO	
- ART. 156 C.P.P. -	
PRIMA NOTIFICAZIONE	NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
<p>→ SEMPRE consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.</p> <p>SE L'IMPUTATO È DETENUTO IN LUOGHI DIVERSI DAGLI ISTITUTI PENITENZIARI</p> <p>→ Notificazioni con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p., escluse le modalità telematiche.</p>	



Tabella H: notificazioni all'imputato non detenuto

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO NON DETENUTO	
1. NOTIFICAZIONI DI ATTI DIVERSI DAL DECRETO PENALE DI CONDANNA E DA QUELLI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO A SOGGETTO CHE NON HA RICEVUTO GLI AVVISI ex ART. 161, CO. 01, C.P.P.	
PRIMA NOTIFICAZIONE ART. 157 C.P.P.	NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA ART. 157-bis C.P.P.
<p>a) consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona (no modalità telematiche);</p> <p>OPPURE, se non è possibile consegnare personalmente la copia,</p> <p>→ consegna di copia dell'atto nella casa di abitazione dell'imputato a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, o in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;</p> <p>→ ovvero, in alternativa, consegna di copia dell'atto presso il luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.</p> <p>OPPURE, quando non si ha</p>	<p>a.1.) consegna di copia al difensore di fiducia o di ufficio;</p> <p>MA!</p> <ul style="list-style-type: none">- se non vi stata una precedente notifica effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p. a persona diversa dall'imputato;- e l'imputato non ha ricevuto gli avvisi ex art. 161, co. 01 c.p.p. <p>a.2.) le notificazioni successive NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE PRESSO IL DIFENSORE, SE NOMINATO D'UFFICIO, ma vanno eseguite con le modalità di cui all'art. 157 (prima notificazione) sino a quando non si realizzano le condizioni sopra indicate.</p>



conoscenza dei luoghi di abitazione o di lavoro e non è possibile procedere alle forme alternative,

- **Deposito dell'atto nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita la sua attività lavorativa.**
- **Affisso avviso di deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa,**
- **Invio di copia dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, con relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata a/r nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato (art. 157, co. 8).**

CON LA NOTIFICAZIONE DEL PRIMO ATTO, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEVE DARE:

- b) Avviso al destinatario dell'atto che le successive notificazioni di atti diversi da quelli introduttivi del giudizio saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio (come 161, co. 01);**
- c) Avviso al destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.**



2. NOTIFICAZIONI DI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO (AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE; AVVISO DELLA CITAZIONE IN GIUDIZIO, *ex artt. 450 co. 2, 456, 552, 601 C.P.P.*) E DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA

- ART. 157-ter, co. 1 e 2, C.P.P. -

DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO <i>ex ART. 161, CO. 1 C.P.P.</i>	ASSENZA DI DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO <i>ex ART. 161, CO. 1 C.P.P.</i>	CASI DI URGENZA: <ul style="list-style-type: none">- Imminente scadenza dei termini di prescrizione;- Imminente decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-<i>bis</i> c.p.p.;- pendenza di una misura cautelare;- ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.
→ Notificazione al domicilio dichiarato o eletto, anche di posta elettronica certificata.	→ Notificazione nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, co. 1 (dunque, no modalità telematica).	→ Può disporsi notificazione a mezzo p.g.

3. NOTIFICAZIONI DELL'ATTO INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO DALL'IMPUTATO O NEL SUO INTERESSE

- ART. 157-ter c.p.p. -

⇒ **Sempre presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, co. 1-ter e 1-quater c.p.p.**

N.B. La disciplina sulle notificazioni all'imputato non detenuto prevista agli artt. 157 ss. si estende, oggi, anche all'**imputato militare**, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 158 c.p.p.

Tabella I: notificazioni all'irreperibile

NOTIFICAZIONI ALL'IRREPERIBILE NELLE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 159 C.P.P.

OPERA SOLO QUANDO:

- **Non è possibile procedere alle notificazioni con modalità telematiche** (art. 148, co. 4, c.p.p.);
- **Non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p.**

→ In questi casi, l'autorità giudiziaria dispone **nuove ricerche dell'imputato** e, qualora diano esito negativo, emette **decreto di irreperibilità** con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante **consegna di copia al difensore**.

N.B. L'efficacia del decreto di irreperibilità cessa con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ovvero, quando questo manchi, con la conclusione delle indagini preliminari (art. 160 c.p.p.)

Tabella L: notificazioni al latitante o all'evaso

NOTIFICAZIONI AL LATITANTE O ALL'EVASO - ART. 165 C.P.P. -	
ATTI DIVERSI DA QUELLI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO	AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E ATTI DI CITAZIONE IN GIUDIZIO AI SENSI DEGLI ARTT. 450, CO. 2, 456, 552, 601 C.P.P.
<p>⇒ Consegna di copia al difensore</p>	<p>⇒ Consegna di copia al difensore SOLO SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, co. 1; <p style="text-align: center;">OPPURE, in mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio, SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dall'art. 157, co. 1-3, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; - non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dall'art. 157, co. 1-6, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

Tabella M: notificazioni all'imputato all'estero

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO ALL'ESTERO - ART. 169 C.P.P. -
--

OPERA QUANDO:

- **L'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche** (perché l'imputato non è munito di idoneo domicilio digitale);
- **Risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero** della persona nei cui confronti si deve procedere **ovvero del luogo in cui all'estero esercita abitualmente l'attività lavorativa;**
- **In questi casi, l'autorità giudiziaria invia raccomandata con avviso di ricevimento** con l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato **ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

N.B. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, le **notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.**

Tabella N: notificazioni ad altri soggetti**NOTIFICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI****- ART. 167 C.P.P. -**

→ **Notificazioni con modalità telematiche (art. 148, co. 1, c.p.p.);**

OVVERO, NEI CASI DI CUI ALL'ART. 148, CO. 4, quando è impossibile ricorrere alle modalità telematiche, perché espressa previsione di legge, o per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario, o per la sussistenza di impedimenti tecnici

→ **Notificazioni nelle forme indicate dall'art. 157, co. 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p.**

SALVI i casi di urgenza ex art. 149 c.p.p.



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



perdipiù, si tratta di ipotesi in cui nell'ambito di quel processo l'imputato ha inteso esercitare degli specifici diritti (partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale).

1.1. Assenza dell'imputato a qualunque udienza dovuta ad un impedimento legittimo.

<p>Art. 420-ter – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.</p> <p>(Testo previgente al 30.12.22)</p>	<p>Art. 420-ter – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.</p> <p>(Testo vigente dal 30.12.22)</p>
<p>1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.</p> <p>(Omissis)</p> <p>3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.</p> <p>4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato.</p> <p>(Omissis)</p> <p>3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.</p> <p>4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.</p> <p>(Omissis)</p>

Nel caso in cui le notificazioni siano regolari e l'imputato non sia presente (e non possa esser considerato tale *ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p.*), il primo accertamento cui il giudice è chiamato ad effettuare (*art. 420, co. 2-bis, c.p.p.*) consiste nella verifica dell'eventuale ricorrenza di un impedimento legittimo, dunque, nella verifica della ricorrenza di una delle condizioni indicate dall'*art. 420-ter c.p.p.*

Sul punto, il legislatore delegato ha sostanzialmente confermato l'impianto normativo precedente, chiarendo soltanto che la verifica dell'impedimento rileva al fine della partecipazione dell'imputato non solo alla prima udienza, ma anche alle udienze successive.

Ha, inoltre, stabilito che nel caso in cui egli risulti legittimamente impedito e l'udienza sia rinviata, l'unico atto da notificare all'imputato è l'ordinanza che ciò dispone, valendo la lettura del provvedimento sostitutiva degli avvisi per tutti i soggetti che sono presenti o che tali devono considerarsi.

1.2. Presupposti dell'ordinanza di doversi procedere in assenza dell'imputato.



Art. 420- <i>bis</i> – Assenza dell'imputato. (Testo previgente al 30.12.22)	Art. 420- <i>bis</i> – Assenza dell'imputato. (Testo vigente dal 30.12.22)
<p>1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.</p> <p>* * * * * *</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.</p> <p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.</p> <p>* * * * * * * * * *</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>	<p>1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:</p> <p>a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;</p> <p>b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.</p> <p>2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.</p> <p>* *</p> <p>3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.</p> <p>*</p> <p>4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.</p> <p>5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>

La disciplina dell'assenza dell'imputato ha subito un radicale ripensamento, il quale è stato ispirato da due principi: (i) l'abbandono di ogni forma di presunzione e delle ipotesi di conoscenza legale della pendenza del processo, per attuare il principio di effettività; (ii) la centralità del giudice nella verifica in concreto della reale conoscenza del processo da parte dell'imputato.



Quanto alla ridefinizione dei presupposti della celebrazione del processo in assenza, infatti, si individuano situazioni in cui può ritenersi certo che l'imputato abbia conoscenza del processo; in particolare si fa riferimento alle seguenti circostanze: a) l'ipotesi in cui la citazione a comparire all'udienza sia stata notificata a mani dell'imputato o della persona *espressamente* delegata dal medesimo al ritiro, la quale consente di ritenere effettiva la conoscenza dell'atto notificato, senza che vi sia ricorso ad alcuna presunzione. Nonostante la medesima effettiva conoscenza, la notifica a mani del domiciliatario, ove l'imputato abbia eletto domicilio, in assenza di una specifica delega in tal senso, non pare idonea; b) l'espressa rinuncia dell'imputato a comparire all'udienza; tuttavia, in caso di legittimo impedimento, occorre l'espressa rinuncia a farlo valere. La rinuncia a partecipare al processo, dunque, deve essere volontaria ed espressa, non potendo desumersi tale volontà né implicitamente né da comportamenti concludenti.

A queste due ipotesi tipiche, il cui ricorrere deve essere accertato dal giudice, il legislatore della riforma al co. secondo della disposizione in commento riconosce al giudice la possibilità di accertare che (i) l'imputato è a conoscenza del processo e che, quindi, (ii) la mancata partecipazione è espressiva di una opzione consapevole dello stesso.

Si tratta di un potere che presuppone la ritualità della notifica, benché non sia stato notifico l'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato (ad es., poiché eletto domicilio; poiché effettuata nelle mani di un convivente, etc.), e che quindi consente al giudice di accertare, alla stregua del "oltre ogni ragionevole dubbio", la conoscenza del processo da parte dell'imputato in ragione di una pluralità di elementi, fra i quali il legislatore esemplificativamente richiama quali meri indici sintomatici (che giammai assumono la veste di presunzioni) le modalità della notifica, gli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, la nomina di un difensore di fiducia, nonché ogni altra circostanza rilevante.

Il novellato art. 420-*bis*, inoltre, superando delle incertezze interpretative, chiarisce che l'oggetto della conoscenza è la *pendenza* di un processo (essendo, dunque, insufficienti l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata nel corso dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, prima ancora dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ovvero il compimento di atti che implicano al più la cognizione dell'avvio di un procedimento – ad es., l'arresto, o il fermo ovvero l'applicazione di una misura cautelare), e non già la pendenza di un processo.

Il principio della necessaria conoscenza reale dello svolgimento del processo patisce due deroghe, disciplinate dal terzo co. dell'art. 420-*bis*: si prescinde dall'accertamento delle condizioni dei co. primo e secondo, e dunque si procede in assenza nei confronti dell'imputato latitante (cfr. nuova formulazione art. 296, co. 2, c.p.p.) o che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Quest'ultima situazione, la quale deve essere accertata dal giudice, presuppone logicamente che l'imputato abbia avuto una qualche informazione circa il fatto che si svolgerà un processo nei suoi confronti; se, anche sommariamente cosciente di ciò, si sottrae ai canali di notificazione ufficiale, si procede in assenza ancorché l'imputato non abbia quella piena conoscenza della pendenza del processo richiesta dall'art. 420-*bis* co. 1 e 2.

Ove, infine, l'imputato sia assente e non sussistano ragioni di legittimo impedimento né ricorrano le condizioni per procedere in assenza, il legislatore della riforma ha inteso assicurare all'avanzamento del processo un'ultima *chance*, codificando al quinto co. dell'art. 420-*bis* il dovere del giudice di rinviare l'udienza, e disponendo altresì che siano notificati personalmente all'imputato la richiesta di rinvio a giudizio, l'avviso di fissazione dell'udienza e il verbale della medesima a mezzo della polizia giudiziaria. Si tratta di una disposizione analoga a quella precedentemente contenuta nell'art. 420-*quater*, co. 1, c.p.p.

1.2.1. La presenza sopravvenuta dell'imputato nel corso del processo: revoca dell'ordinanza.

Art. 420- <i>bis</i> – Assenza dell'imputato. (Testo previgente al 30.12.22)	Art. 420-<i>bis</i> – Assenza dell'imputato. (Testo vigente dal 30.12.22)
<p><i>(Omissis)</i></p> <p>4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.</p> <p>5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.</p>	<p><i>(Omissis)</i></p> <p>6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.</p> <p>7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.</p> <p>*</p> <p>*</p>

L'art. 420-*bis* c.p.p. disciplina al sesto e al settimo co. due ipotesi di revoca dell'ordinanza di doversi procedere in assenza dell'imputato. Il co. 6 prevede il caso della comparsa dell'imputato in udienza, che comporta come conseguenza ineludibile la revoca dell'ordinanza suddetta e, solo eventualmente, anche la rimessione in termini dell'imputato rispetto alle facoltà di cui egli era titolare e rispetto alle quali è decaduto. Tale rimessione in termini segue solo alla prova, a carico dell'imputato, di una delle seguenti condizioni: a) impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà per caso fortuito o forza maggiore, nonché impossibilità di trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) nei casi previsti dai co. 2 e 3, non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

Il co. 7, invece, prevede un rimedio di carattere generale lì dove il giudice, anche d'ufficio, ritenga che l'assenza sia stata erroneamente dichiarata. In tal caso, egli revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che ha dichiarato l'assenza e provvede a norma del co. 5, rinviando l'udienza e disponendo che l'avviso di fissazione dell'udienza, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale dell'udienza siano notificati all'imputato a mezzo polizia giudiziaria.

Nonostante l'ambiguità dovuta alla lett. *c* del sesto co., deve ritenersi che ove il giudice revochi l'ordinanza ai sensi del settimo co., l'imputato è rimesso in termini rispetto alle facoltà da cui è decaduto senza che su di esso possa gravare alcun onere probatorio.

1.3. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

<p>Art. 420-<i>quater</i> – Sospensione del processo per assenza dell'imputato.</p> <p>(Testo previgente al 30.12.22)</p>	<p>Art. 420-<i>quater</i> – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.</p> <p>(Testo vigente dal 30.12.22)</p>
<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-<i>bis</i> e 420-<i>ter</i> e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.</p> <p>2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-<i>bis</i> e 420-<i>ter</i>, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.</p> <p>*</p> <p>2. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>*</p>
<p>Art. 420-<i>quinquies</i> – Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo.</p> <p>(Testo previgente al 30.12.22)</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>*</p>
<p>1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-<i>quater</i>, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.</p> <p>4. La sentenza contiene altresì: a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della</p>



	<p>custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà; d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.</p> <p>5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.</p> <p>6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata. 7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>
--	---

Nel caso in cui non sia possibile procedere in assenza dell'imputato e non ricorrano impedimenti legittimi che consentano il rinvio dell'udienza, il giudice non dovrà più adottare una ordinanza di sospensione del procedimento, ma una inedita sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Tale novità consente di evitare il limbo in cui versavano molteplici procedimenti in cui non era possibile rintracciare l'imputato, poiché tale sentenza definisce il procedimento. Nondimeno, è stato osservato come tale pronuncia presenti caratteri peculiari e problematici.

Si tratta di sentenza in rito, che prescinde da ogni accertamento di merito, dunque pure – e contrariamente al previgente sistema – dalla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità. Essa è inappellabile ed ha un'efficacia preclusiva limitata, essendo suscettibile di revocata allorquando l'(ormai ex) imputato venga rintracciato (art. 420-sexies).

La sentenza in esame, come detto, non sospende il procedimento, ma lo definisce; nondimeno ha l'effetto di sospendere il corso della prescrizione nei termini di cui al novellato art. 159, ult. co., c.p. Anche sotto il profilo contenutistico la sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo presenta dei tratti di peculiarità: nonostante definisca il procedimento, dispone la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata fissandone il

termine, e contiene altresì la *vocatio in iudicium* della stessa, con citazione ad una udienza fissata a data certa mediante un sistema meccanico (il primo giorno non festivo del mese di settembre, mentre quando il rintraccio avvenga nel secondo semestre, l'udienza è fissata il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo). A tal fine, il nuovo art. 132-ter disp. att. c.p.p. stabilisce che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con la sentenza di non luogo a procedere nei giorni stabiliti dal co. 5 dell'art. 420-*quater*. Non spetta, pertanto, al giudice l'onere di eseguire tali adempimenti, notificando il provvedimento di fissazione. Tale sistema di automatica fissazione dell'udienza non consente in alcun modo che si ripresentino, una volta rintracciata la persona nei cui confronti la sentenza in esame è stata pronunciata, i medesimi problemi di effettiva e reale conoscenza della pendenza del processo. Se non si presenterà l'imputato, dunque, esso si considererà rappresentato dal difensore.

Occorre precisare, tuttavia, che ove, invece, la persona nei cui confronti la sentenza in esame è stata pronunciata sia destinataria di una misura cautelare custodiale o domiciliare, l'udienza è fissata dal giudice al fine di assicurare la celere celebrazione del processo. Il provvedimento di fissazione deve essere notificato all'imputato, al suo difensore, alle altre parti e al pubblico ministero almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

Ulteriore peculiarità della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento è costituita dalla sopravvivenza delle misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere, la cui perdita di efficacia è determinata soltanto dalla irrevocabilità della sentenza in parola.

Check-list n. 1

In caso di assenza dell'imputato alla prima udienza:

- Verificare se sussistono le condizioni affinché l'imputato debba essere considerato presente (art. 420, co. 2-ter, c.p.p.).
- In caso negativo: verificare le ritualità della notifica all'imputato dell'atto introduttivo (cfr., *supra*, disciplina delle notificazioni):
 - Se la notifica è irregolare, va rinnovata (art. 420, co. 2, c.p.p.).
 - Se la notifica è regolare:
 - Accertare la sussistenza di ragioni di legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p.):
 - in caso affermativo, si emette ordinanza di rinvio d'udienza (da notificarsi all'imputato);
 - in caso negativo, accertare la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. per procedere in assenza dell'imputato:
 - se ricorrono, si dichiara con ordinanza e si procede;
 - se non ricorrono motivi di legittimo impedimento, né le condizioni di cui all'art. 420-*bis* c.p.p.:
 - la prima volta, il giudice rinvia l'udienza, disponendo le notifiche nelle mani dell'imputato per mezzo della polizia giudiziaria;
 - se l'imputato, all'udienza rinviata, non è presente e la notifica a mani proprie non è andata a buon fine, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato nei modi stabiliti dall'art. 420-*quater* c.p.p., disponendo le ricerche dell'imputato ad opera della polizia giudiziaria.

2. Le attività successive alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Come già posto in rilievo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, benché produca effetti più pregnanti dell'ordinanza di sospensione tipica del sistema previgente, non definisce integralmente il processo fintanto che questa non diviene irrevocabile. Nell'arco temporale in cui matura l'anzidetta irrevocabilità possono essere poste in essere alcune attività processuali, le quali presentano la peculiarità di essere svolte in assenza di un pienamente integrato contraddittorio.

2.1. Gli atti urgenti a seguito di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

<p>Art. 420-<i>quater</i> – Sospensione del processo per assenza dell'imputato.</p> <p>(Testo previgente al 30.12.22)</p>	<p>Art. 420-<i>quinquies</i> – Atti urgenti.</p> <p>(Testo vigente dal 30.12.22)</p>
<p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.</p>	<p>*</p> <p>1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-<i>quater</i> sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.</p> <p>2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-<i>quater</i> resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-<i>quater</i>.</p>

Conferma, inoltre, la natura *sui generis* della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il fatto che il legislatore consenta al giudice, nonostante la definizione del procedimento, di assumere le prove non rinviabili mediante i crismi propri dell'incidente probatorio fin quando la sentenza non sia irrevocabile.

Tuttavia, considerando l'imperfezione del contraddittorio che si registra nel caso in esame, è stato evidenziato come affinché ciò sia compatibile con l'art. 111, co. 5, Cost., è necessario sposare un'interpretazione restrittiva e rigorosa del concetto di "prove non rinviabili", le quali possono


consistere solo in quelle prove che oggettivamente rischiano di essere disperse o di essere inquinate nel corso del tempo previsto per la prosecuzione delle ricerche della persona interessata. Tale dequotazione del contraddittorio, invero, è recuperabile a valle, nel senso che, riaperto il processo a seguito di rintracciamento dell'imputato, ove possibile il giudice può disporre la riassunzione delle prove.

Ancora a riprova del fatto che la sentenza in parola definisce solo precariamente il processo, fintanto che essa non diviene irrevocabile il giudice che l'ha pronunciata rimane competente a decidere delle misure cautelari reali e personali.

2.2. Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

<p>Art. 420-<i>quinquies</i> – Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo</p> <p>(Testo previgente al 30.12.22)</p>	<p>Art. 420-<i>sexies</i> – Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.</p> <p>(Testo vigente dal 30.12.22)</p>
<p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.</p> <p>*</p> <p>3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.</p> <p>*</p>	<p>1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.</p> <p>2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.</p> <p>3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.</p> <p>4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.</p> <p>5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il</p>

UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA





PARTE QUARTA LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA AD ATTI O UDIENZE

1. Introduzione

Tra le novità introdotte dal c.d. “pacchetto Cartabia”, ossia dalla legge delega n. 134 del 2021 e dal relativo d.lgs. di attuazione n. 150 del 2022, non possono essere trascurate quelle che riguardano la tematica dell’impiego dei collegamenti audiovisivi nel processo penale.

Nel tentativo di offrire una panoramica delle modifiche, si osserva anzitutto che – sulla scia di quanto previsto dalla legislazione di epoca pandemica – lo spettro operativo delle videoconferenze è stato notevolmente ampliato rispetto a quanto originariamente previsto dagli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p. concernenti, rispettivamente, la partecipazione al dibattimento a distanza e l’esame a distanza.

In particolare, per ciò che riguarda la partecipazione a distanza, da un lato, le udienze cui è possibile prendere parte da remoto non sono più soltanto quelle dibattimentali o quelle individuate dai previgenti artt. 45-*bis*, 134-*bis* e 205-*ter* disp. att. c.p.p. (cfr. artt. 127, co. 3, 309, co. 8-*bis*, 391, co. 1, e 664, co. 4, c.p.p.), dall’altro, è ora possibile procedere a distanza anche al compimento di attività che si svolgono al di fuori di un’udienza (cfr., per ciò che rileva ai nostri fini, artt. 294, co. 4, e 717, co. 2, c.p.p.).

Con riferimento all’esame a distanza, sono stati estesi sia il novero di soggetti che possono essere sentiti in collegamento (art. 496, co. 2-*bis*, c.p.p.), sia le sedi in cui è possibile procedere mediante siffatta modalità (artt. 422, co. 2, e 441, co. 6, c.p.p.).

Proprio in considerazione di una così importante apertura all’utilizzo dei collegamenti audiovisivi, è stata concepita anche una disciplina di carattere generale – destinata cioè a trovare applicazione con riferimento ad ogni ipotesi di ricorso alla videoconferenza, siano esse preesistenti o inedite – alla quale è dedicato il Titolo II-*bis* del Libro II del codice di rito penale che si compone degli artt. 133-*bis* e 133-*ter*.

2. La nuova disciplina generale

Appuntando l’attenzione proprio sulle previsioni da ultimo richiamate, per agevolarne la comprensione se ne riporta di seguito il testo completo.

«Art. 133 bis – Disposizione generale

*1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-*ter*».*

«Art. 133 ter – Modalità e garanzie della partecipazione a distanza

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.



2. *Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.*

3. *Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.*

4. *Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.*

5. *Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.*

6. *Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.*

7. *I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.*

8. *Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti».*

Come emerge già dalla semplice lettura del testo dell'**art. 133-bis c.p.p.**, esso ha la funzione di individuare lo spettro di operatività della previsione immediatamente successiva, la quale è destinata a trovare applicazione, salvo compatibilità, con riguardo ad ogni ipotesi di partecipazione a distanza ad atto o udienza.

Venendo quindi all'**art. 133-ter c.p.p.**, il **co. 1** impone all'autorità chiamata a disporre il ricorso al collegamento audiovisivo di adottare un apposito provvedimento che assume la forma del decreto motivato, il quale, se emesso fuori udienza, deve essere notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o dell'udienza almeno tre giorni prima di tale data. Non sono specificate le



conseguenze da ricondursi all'omessa o tardiva comunicazione, ossia – guardando alla giurisprudenza sviluppatasi attorno all'art. 45-*bis* disp att. c.p.p. – se e quando una tale omissione integri una nullità di ordine generale a regime intermedio *ex* artt. 178, co. 1, lett. c e 180 c.p.p.

Il successivo **co. 2** chiarisce che la partecipazione a distanza si sostanzia nell'attivazione di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano coloro che devono intervenire da remoto, specificando altresì che tale luogo deve essere equiparato all'aula di udienza.

Al **co. 3** si individuano le caratteristiche del collegamento funzionali a salvaguardare i principi costituzionali che vengono in rilievo, tant'è che la loro inosservanza determina la nullità dell'atto. Segnatamente, è richiesto che le modalità di attuazione del collegamento siano tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, nonché da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre.

Nell'ambito del medesimo comma, si aggiunge poi, per un verso, che (anche) degli atti compiuti a distanza in udienza pubblica deve essere garantita un'adeguata pubblicità, per l'altro, che la forma di documentazione delle attività compiute è sempre quella più garantita, vale a dire la registrazione audiovisiva. Nondimeno, entrambe le disposizioni non possono contare, nel caso di una loro violazione, su un'apposita sanzione processuale.

Il **co. 4** introduce la regola generale per cui chi compie l'atto o partecipa all'udienza a distanza si collega da un altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria che spetta all'autorità giudiziaria procedere individuare dopo aver condotto le opportune verifiche circa la disponibilità delle dotazioni tecniche e la sussistenza delle condizioni logistiche idonee per il collegamento.

Una prima deroga è prevista dal **co. 6**, a mente del quale, il giudice, sentite le parti, può autorizzare che il collegamento avvenga da un luogo diverso da quelli poc'anzi menzionati.

Per quanto riguarda le persone a vario titolo private della libertà personale, ai sensi del **co. 5**, esse si collegano sempre dal luogo in cui sono ristrette.

Infine, dispone il **co. 7** che il difensore può collegarsi dal proprio ufficio o da un altro luogo purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito ed è altresì sempre garantito il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Quanto alle garanzie di "autenticità" dell'atto espletato tramite audiovideo collegamento, secondo quanto stabilito dal **co. 8**, fuori dai casi in cui sia altrimenti disposto dall'autorità giudiziaria, nella postazione remota deve essere presente un ausiliario (del giudice o del p.m.) o un ufficiale di polizia giudiziaria (da individuarsi – quest'ultimo – in via prioritaria tra coloro che sono in servizio presso le sezioni di polizia giudiziarie e, in ogni caso, non deve trattarsi di un soggetto che ha preso parte alle attività a vario titolo svolte nel procedimento) cui spetta il compito di attestare l'identità di coloro che intervengono a distanza e redigere verbale delle operazioni *ex* art. 136 c.p.p., prestando attenzione a dare atto del rispetto delle prescrizioni imposte dai commi precedenti.

3. Le modifiche alla disciplina previgente



Come chiarito in apertura, prima della riforma, la partecipazione e l'esame a distanza non erano certo istituti completamente sconosciuti alla nostra esperienza. Se così è, non stupisce che si sia resa necessaria un'operazione di adeguamento delle disposizioni previgenti.

Iniziando con l'**art. 45-bis disp. att. c.p.p.**, in materia di partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza, è stato abrogato il co. 2 concernente la comunicazione del provvedimento che dispone procedersi mediante collegamento per rendere operativa la disposizione generale di cui all'art. 133-ter co. 1 c.p.p. È stato altresì modificato il co. 3 per estendere a questo ambito soltanto il co. 4-bis dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. e ribadire l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 133-ter c.p.p.

Con riguardo all'**art. 146-bis disp. att. c.p.p.** relativo – come detto – alla partecipazione a distanza al dibattimento, si assiste all'abrogazione dei co. 3, 4, 5 e 6, in quanto sostanzialmente trasfusi, con alcune modifiche, nell'art. 133-ter c.p.p., il quale trova applicazione anche in questa sede. Inoltre, è stato modificato il co. 4-bis, specificando che soltanto le parti private (e non anche il pubblico ministero) possono prendere parte all'udienza da remoto.

Quanto all'**art. 147-bis disp. att. c.p.p.**, in tema di esame a distanza, tanto l'eliminazione del co. 4, il quale contemplava il rinvio all'art. 146-bis disp. att. c.p.p. nel caso di audizione da remoto di persona che ha diritto all'assistenza difensiva, quanto l'abrogazione dell'ultima parte del co. 2 che disciplinava le modalità del collegamento, sono funzionali a rendere operativa la disciplina generale di cui all'art. 133-ter c.p.p.

Per ciò che riguarda, infine, l'**art. 205-ter disp. att. c.p.p.**, dedicato alla partecipazione a distanza dell'imputato detenuto all'estero e all'esame del testimone o del perito che si trovino fuori dei confini nazionali, i "ritocchi" ai co. 1 e 5 sono volti a permettere l'applicazione sussidiaria dell'art. 133-ter c.p.p. rispetto a quanto stabilito in specifici accordi internazionali.

4. Le nuove ipotesi di partecipazione a distanza ad atti

Passando a considerare le ipotesi di nuovo conio, pare utile distinguere tra i casi di partecipazione a distanza a singoli atti celebrati fuori udienza, per poi occuparci, nel paragrafo successivo, di quelli che viceversa si svolgono in udienza.

A mo' di premessa, è necessario specificare che saranno presi in considerazione soltanto gli istituti che coinvolgono il giudice (e, di conseguenza, i suoi ausiliari), esulando dallo scopo del presente lavoro quelli che riguardano invece il pubblico ministero o la polizia giudiziaria.

In proposito, rileva la modifica dell'**art. 294 c.p.p.**, il quale regola – come noto – il c.d. interrogatorio di garanzia. Innanzitutto, mediante l'aggiunta un ulteriore periodo nel co. 4, si consente al giudice che procede di autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il suo difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio. Coerentemente viene poi modificato il co. 5, dove si specifica che alla rogatoria interna si procede soltanto se non sia possibile procedere mediante partecipazione a distanza. Infine, in tema di documentazione, il nuovo co. 6-bis specifica che, là dove la partecipazione all'atto abbia luogo da remoto, la modalità di documentazione dovrà essere quella individuata dall'art. 133-ter, co. 3, c.p.p.

5. Le nuove ipotesi di partecipazione a distanza a udienze

Proseguendo con l'esame delle ipotesi in precedenza non contemplate, seguendo la scansione del codice, ci si imbatte, in primo luogo, nell'**art. 127 c.p.p.** del quale viene modificata la seconda parte del co. 3, prevedendosi che, nel procedimento in camera di consiglio, se l'interessato chiede di essere sentito ed è detenuto o internato al di fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante partecipazione a distanza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando questi vi consenta.

Con riguardo poi al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva *ex art. 309 c.p.p.*, a seguito della modifica del co. 8-*bis* si prevede che l'imputato, avanzata l'apposita richiesta di cui al co. 6, ha diritto a comparire oltreché personalmente, pure a distanza se lo prevede un particolare disposizione di legge oppure se così dispone il presidente ed egli vi consente.

A proposito dell'udienza di convalida, attraverso l'inserimento di un ulteriore periodo nel co. 1 dell'**art. 391 c.p.p.** si consente all'arrestato, al fermato e al difensore di partecipare a distanza purché ne facciano richiesta e il giudice li autorizzi.

Ancora, con riferimento all'attività di integrazione probatoria del giudice ai sensi dell'**art. 422 c.p.p.**, in forza del nuovo ultimo periodo del co. 2, l'esame si svolge a distanza quando ciò è previsto da un'apposita disposizione o quando le parti vi consentono. Tale previsione trova applicazione anche in sede di giudizio abbreviato giusta il rinvio operativi dall'**art. 441**, co. 6, **c.p.p.**

Per quanto concerne il "cuore del dibattimento", in virtù del nuovo co. 2-*bis* dell'**art. 496 c.p.p.**, il giudice può disporre, con il consenso delle parti e salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., nonché delle parti private si svolga a distanza.

Con riferimento all'esecuzione, l'**art. 666 c.p.p.**, al co. 4, prevede adesso che all'audizione dell'interessato si procede mediante collegamento a distanza quando lo prevede una particolare disposizione di legge o quando l'interessato vi consente. Sennonché, qualora l'interessato sia ristretto al di fuori della circoscrizione del giudice e non acconsenta ad essere ascoltato da remoto, all'audizione procede il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, salva la possibilità per il giudice di disporre comunque la traduzione.

Da ultimo, deve essere menzionato l'**art. 717 c.p.p.**, il cui co. 2 è stato interpolato per consentire, anche in questa sede, di procedere a distanza o perché una particolare disposizione di legge lo prevede o perché vi sia una richiesta in tal senso da parte dell'interessato e del proprio difensore.

6. Check-list degli adempimenti per giudice e ausiliario

I) FATTISPECIE RILEVANTE	
<p>Se ricorre una delle ipotesi previste dagli artt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 127, co. 3, c.p.p. ○ 294, co. 4, c.p.p. ○ 309, co. 8-<i>bis</i>, c.p.p. ○ 391, co. 1, c.p.p. ○ 422, co. 2, c.p.p. ○ 441, co. 6, c.p.p. ○ 496, co. 2-<i>bis</i>, c.p.p. ○ 664, co. 4, c.p.p. ○ 717, co. 2, c.p.p. ○ 45-<i>bis</i> disp. att. c.p.p. ○ 134-<i>bis</i> disp. att. c.p.p. ○ 146-<i>bis</i> disp. att. c.p.p. ○ 147-<i>bis</i> disp. att. c.p.p. ○ 205-<i>ter</i> disp. att. c.p.p. 	
II) PRELIMINARMENTE	
<i>Il giudice</i>	<i>L'ausiliario</i>
<p>1) Nei casi in cui è richiesto, verifica: - il consenso dell'imputato e del suo difensore alla partecipazione a distanza - il consenso di tutte le parti alla partecipazione a distanza.</p>	
<p>2) Quando necessario, individua l'ufficio giudiziario o l'ufficio di polizia giudiziaria da cui deve collegarsi chi compie l'atto o partecipa all'udienza a distanza, previa verifica della disponibilità delle dotazioni tecniche e della sussistenza delle condizioni logistiche idonee per il collegamento.</p>	
<p>3) Disposto il procedersi a distanza con decreto motivato, se ciò non ha avuto luogo in udienza, fa comunicare o notificare tale provvedimento alle parti e alle autorità interessate, unitamente a quello che fissa la data dell'atto o dell'udienza, almeno 3 gg. prima di tale data.</p>	
<p>4) Verifica la regolarità delle comunicazioni e della notificazione e, se del caso, ne dispone la rinnovazione.</p>	
<p>5) Sentite le parti, eventualmente autorizza che il collegamento si svolga da un luogo</p>	

diverso da quello originariamente individuato.	
III) AL MOMENTO DELL'ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO	
<i>Il giudice</i>	<i>L'ausiliario</i>
1) Dall'aula, accerta che il collegamento - assicuri il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; - garantisca la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Se del caso, adotta le misure necessaria per risolvere eventuali malfunzionamenti.	1) Accerta l'identità delle persone presenti nella postazione remota, dandone atto nel verbale delle operazioni che è tenuto a redigere.
2) Dall'aula, accerta che imputati, difensori e sostituti dispongano tra loro di un canale di comunicazione riservato.	2) Dalla postazione remota, accerta che il collegamento: - assicuri il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; - garantisca la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Se del caso, comunica tempestivamente al giudice eventuali malfunzionamenti e attua le misure risolutive da questi disposte. Di tutto ciò deve dare atto nel verbale delle operazioni che è tenuto a redigere.
3) Se si procede in udienza pubblica, adotta gli accorgimenti necessari affinché sia garantita un'adeguata pubblicità delle attività condotte a distanza.	3) Dalla postazione remota, accerta che imputati, difensori e sostituti dispongano tra loro di un canale di comunicazione riservato
4) Dispone che si proceda mediante registrazione audiovisiva dell'attività.	
IV) DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTO	
<i>Il giudice</i>	<i>L'ausiliario</i>
1) Dall'aula, monitora che non vi siano malfunzionamenti o interruzioni sia per quanto riguarda il collegamento, sia per ciò che concerne il canale di comunicazione riservata imputato-difensore-sostituto e, se del caso, interrompe lo svolgimento delle attività, adottando i provvedimenti necessari per risolvere le problematiche.	1) Dalla postazione remota, monitora che non vi siano malfunzionamenti o interruzioni sia per quanto riguarda il collegamento, sia per ciò che concerne il canale di comunicazione riservata imputato-difensore-sostituto e, se del caso, lo comunica tempestivamente al giudice, attuando le prescrizioni imposte dallo stesso per risolvere le problematiche.



PARTE QUINTA IL DIRITTO ALL'OBLIO

1. Introduzione

In attuazione della delega contenuta nell'art. 1, co. 25 della legge 27 settembre 2021, n. 134, l'art. 41, co. 1, lett. h) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito nell'ambito delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale** e, segnatamente, nel contesto della disciplina relativa alla **comunicazione degli atti**, l'**art. 64-ter** rubricato «diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini».

La disposizione in esame attribuisce al destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, nonché a quello nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione la possibilità di presentare **alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento una richiesta volta a i) precludere l'indicizzazione o ii) ad ottenere la deindicizzazione**, sulla rete internet, dei dati personali contenuti in tali pronunce, «ai sensi e nei limiti» di cui all'**art. 17 GDPR**, e fermo restando quanto previsto dall'**art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

È dunque attraverso siffatte previsioni che il riformatore ha inteso garantire, con riferimento all'ambito dell'accertamento penale, quella specifica dimensione del “*right to be forgotten*” che può essere definita “*right not to be found easily*”.

Più in particolare, l'interessato risulta titolare del diritto alla **cancellazione dell'indicizzazione dai motori di ricerca**, vale a dire della possibilità di chiedere a un motore di ricerca di «*eliminare dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal [suo] nome, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi*» (CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, reperibile sul sito eur-lex.europa.eu).

2. Esame della disciplina

Il neo introdotto art. **64-ter disp. att. c.p.p.** dispone che:

1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».

2.1. I presupposti applicativi

La disposizione si articola in tre distinti commi. Il primo fornisce un inquadramento generale della disciplina, di cui definisce i presupposti applicativi, mentre il secondo e il terzo recano le **indicazioni operative destinate alla cancelleria con riferimento alle due distinte forme di protezione del diritto all'oblio delineate dalla previsione**: quella preventiva, che si sostanzia nel divieto di indicizzazione, e quella successiva, tesa a ottenere la vera e propria deindicizzazione dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

Entrambe si sostanziano **nell'apposizione, in calce al provvedimento** che costituisce titolo per presentare l'istanza, **di una annotazione da parte della cancelleria del giudice che lo ha emesso, diversamente formulata a seconda che si versi nella prima o nella seconda ipotesi**. Preme sin d'ora precisare che, come si evince dalla formulazione dei due commi successivi, **una volta verificata la sussistenza dei presupposti di cui al co. 1, in nessuno caso la cancelleria gode di alcun margine di discrezionalità nel rilascio**. Seppure non vi siano indicazioni specifiche sul punto, in dottrina si è ipotizzato che il richiedente, in caso di inerzia della cancelleria stessa, possa ricorrere al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

A mente del **primo comma**, i destinatari della tutela **sono le persone nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero disposta l'archiviazione**; provvedimenti – questi – che costituiscono, pertanto, titolo per richiedere la preclusione di indicizzazione ovvero ottenere la deindicizzazione dei dati. In ossequio alla formulazione della delega, è peraltro appena il caso di notare che è esclusa l'attivazione officiosa del procedimento. Sarà, infatti, la persona interessata, che ne abbia titolo in ragione della tipologia di pronuncia resa nei suoi confronti (v. *supra*), a dover presentare alla **cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento de quo** un'istanza volta a ottenere una delle due annotazioni previste dalla norma: *i*) quella preventiva ed originaria, che attesta il **divieto di indicizzazione del provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante** (co. 2); *ii*) ovvero quella successiva, dell'**idoneità del titolo ad ottenere la deindicizzazione**, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante, ad indicizzazione già avvenuta (co. 3).

Con riguardo ai presupposti applicativi poco sopra richiamati, vale inoltre la pena di aggiungere che il novero di “provvedimenti-presupposto” è stato ampliato rispetto a quello risultante dal criterio di delega, la cui formulazione comprendeva oltre alla sentenza di non luogo a procedere, il solo decreto di archiviazione e la mera sentenza di assoluzione. Si tratta, come si può leggere nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10.10.2022, n. 150*, di una divergenza dettata da esigenze di armonizzazione, atteso che «non avrebbe senso, da un lato, includere i decreti ed escludere le ordinanze di archiviazione; dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque “formula”» (p. 349).

Il comma in esame contiene, poi, un rinvio alla normativa eurolunitaria. Si puntualizza, invero, che i due strumenti di tutela devono esplicitarsi *«ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»*, che, come noto, reca la disciplina generale del diritto all'oblio. In proposito, nel *Parere sullo schema del decreto*, il Garante della privacy, per un verso, ha osservato che tale rimando, riferito alla deindicizzazione, *«induce a configurare la presunzione di fondatezza dell'istanza come meramente relativa e non assoluta, tale dunque da correttamente ammettere il bilanciamento, in concreto, con il diritto all'informazione e gli altri interessi giuridicamente rilevanti enunciati dalla norma, anche in ragione della tipologia di contenuti oggetto dell'istanza (se aggiornati, correttamente esposti ecc.)»*¹⁰ (v. *infra*); per altro verso, lo ha invece considerato *«poco compatibile»* con la misura di carattere inibitorio e perciò preventivo, quale è il divieto *ex ante* di indicizzazione (comma 2), considerato che l'art. 17 GDPR disciplina l'istituto del diritto alla cancellazione, come tale esercitabile solo successivamente rispetto alla realizzazione del trattamento. Ancora, secondo il Garante, il riferimento all'articolo 17 GDPR, *«nella sua integralità»*, potrebbe indurre a ritenere che sia radicato, *«in capo al titolare del trattamento (o, in caso di sua inerzia, al Garante o all'a.g. eventualmente aditi) un margine di discrezionalità valutativa [anche] in ordine all'inibitoria che contrasta con la ratio della norma, volta a precostituire un titolo (in questo caso insindacabile [n.d.a.: diversamente dal rimedio successivo]) per la sottrazione del provvedimento all'indicizzazione»*.

Il legislatore delegato ha tuttavia deciso di mantenere il rinvio, in quanto, come si legge nella Relazione illustrativa, *«l'art. 17 del Regolamento fornisce comunque fondamento all'istituto della deindicizzazione, anche intesa in forma preventiva e con riferimento al c.d. ridimensionamento della visibilità mediatica, che rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale cui pure è riconducibile il diritto all'oblio (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559)»*. E, inoltre, poiché tale rinvio *«senza ulteriori specificazioni appare in grado di meglio evocare - in modo recettizio - l'istituto del diritto all'oblio nella sua interezza, anche a fronte di future modifiche della disciplina U.E.»* (p. 349).

Infine, il co. 1 contiene una **clausola di salvaguardia** relativamente a quanto previsto dall'**art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, in virtù della quale la norma in esame lascia impregiudicata la facoltà del singolo di richiedere la più incisiva tutela dell'oscuramento dei dati nel provvedimento, prevista appunto dalla disposizione appena richiamata (v. *infra*).

2.2. La richiesta volta a precludere l'indicizzazione e l'annotazione preventiva (comma 2)

Come detto, l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. tutela il diritto all'oblio mediante due differenti strumenti, l'uno destinato ad agire in via preventiva, l'altro operante *ex post*.

Segnatamente, il **co. 2** dispone che, nel caso di **istanza atta a precludere l'indicizzazione**, *«la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: "Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

¹⁰ GARANTE DELLA PRIVACY, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 1° settembre 2022, n. 292 (doc web n. 9802612), in www.garanteprivacy.it, punto c) («Diritto all'oblio per l'imputato e la persona sottoposta alle indagini»). In questo senso, cfr. anche M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2.11.2022, 87.

del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante»».

Come si è anticipato, la cancelleria che riceve l'apposita istanza presentata dall'indagato o imputato non ha alcun potere discrezionale in merito all'accoglimento della stessa.

L'oggetto del divieto d'indicizzazione riguarda «[i]l provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante» e **implica l'obbligo di adozione, da parte dei siti che pubblichino il provvedimento (e non del motore di ricerca), di misure idonee a sottrarlo all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.**

Si tratta, peraltro, di una configurazione inedita nella cornice del diritto all'oblio, se si considera che l'istanza di *delisting* di cui all'art. 17 GDPR è rivolta al gestore del motore di ricerca, e non al sito-sorgente.

Preme, altresì, osservare che la formula dell'annotazione che deve essere apposta («è preclusa l'indicizzazione...») consente di escludere ragionevolmente che il destinatario della misura (come si è detto, il sito-sorgente) possa in alcun modo sindacare la fondatezza del divieto, a maggior ragione se la si confronta con quella prescritta nel comma 3 («Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere...»).

Così come rispetto all'oggetto dell'annotazione e all'incisività della misura, anche da questo punto di vista la procedura in esame si differenzia da quella di "oscuramento" prevista dall'art. 52 del Codice *Privacy* (rubricato «Dati identificativi degli interessati»)¹¹, la cui applicazione viene difatti fatta salva, come si è visto, dal primo comma dell'art. 64-ter. Invero, l'art. 52 Codice *Privacy* prevede che l'interessato possa chiedere, con apposita istanza da depositare nella cancelleria o segreteria dell'autorità che procede, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, «per motivi legittimi», «che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento». Per di più, pur avendo il medesimo fine – entrambe le procedure sono rivolte a neutralizzare la «circolazione successiva» del provvedimento –, l'annotazione preventiva cui all'art. 64-ter non sembra implicare alcuna valutazione sulla sua fondatezza, mentre la misura prevista dall'art. 52 Codice *Privacy* – più incisiva, posto che, l'oscuramento "oblia" direttamente i dati riferibili all'indagato o imputato – presuppone la sussistenza di "motivi legittimi", il cui apprezzamento spetta, a mente dal secondo comma della disposizione, all'autorità giudiziaria.

Infine, in merito alle perplessità concernenti la compatibilità del riferimento all'art. 17 GDPR con la procedura volta a precludere l'indicizzazione, si rimanda a quanto osservato nel paragrafo precedente.

¹¹ Art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, (...) l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. [...] Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento».

2.3. La richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione e l'annotazione successiva (comma 3)

A mente del **co. 3**, nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, l'annotazione apposta e sottoscritta dalla cancelleria del giudice che ha redatto il provvedimento sarà così formulata: *«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».*

Si tratta, in questo caso, della traduzione operativa del vero e proprio diritto al *delisting*, da parte dei motori di ricerca generalisti, dei contenuti relativi al procedimento penale, rispetto alle ricerche condotte a partire dal nominativo dell'interessato.

Analogamente a quella di cui al co. 2, **l'annotazione de qua deve essere apposta dalla cancelleria, quale atto dovuto**. A differenza di quanto rilevato relativamente alla prima, è però stato osservato come il testo dell'annotazione prevista dal co. 3 (*«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere...»*), in uno con il richiamo allo stesso art. 17 GDPR – che qui, come si è detto, sembra assumere una valenza differente –, inducano a ritenere che l'implementazione del provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione implichi comunque un bilanciamento in concreto tra il diritto all'oblio e quello all'informazione, nonché gli altri interessi rilevanti, conformemente alla disposizione eurounitaria, non potendo trovare attuazione in forza della sola annotazione effettuata dalla cancelleria (comunque dovuta).

Il bilanciamento in discorso sarà operato *in primis* da coloro ai quali è rivolto il “titolo” per ottenere la deindicizzazione, vale a dire i motori di ricerca, e poi, in caso di eventuale rifiuto o inerzia, dallo stesso Garante oppure dall'autorità giudiziaria, a seguito di reclamo/ricorso del privato che ritenga tale comportamento lesivo dei suoi diritti.

3. Check-list degli adempimenti

I) PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTO	
<ul style="list-style-type: none"> ○ provvedimento (decreto oppure ordinanza) di archiviazione (art. 409 c.p.p.) ○ sentenza di non luogo a procedere (<i>ex art.</i> 425 c.p.p.) ○ sentenza di proscioglimento (<i>ex artt.</i> 129, 529, 530, 531 c.p.p.) 	
Richiesta volta a precludere l'indicizzazione (comma 2)	Richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione (comma 2)
III) ADEMPIMENTI A CURA DELLA CANCELLERIA	
La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi dell'art. [64-ter disp. att. c.p.p.]:	
III) FORMULA DA ANNOTARE IN CALCE AL PROVVEDIMENTO	
<i>«Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante».</i>	<i>«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di</i>



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



	<p><i>ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».</i></p>
--	---